SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 novembre 2000, n. **431.**

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relative alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, recante regolamento emanato in attuazione della direttiva 93/121/CEE di modifica della direttiva 91/494/CEE;

Vista la direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Ritenuto di procedere all'attuazione della indicata direttiva 1999/89/CE ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto del Ministro interessato viene data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 luglio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 100.1/1952-G/6096 del 10 novembre 2000;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

A) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a)* dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587»;

2) la lettera *f)* è soppressa;

B) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Articolo 14-*bis*.

1. Le carni fresche di volatili da cortile non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, possono essere importate solo in presenza di disposizioni autorizzative della Commissione europea e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate a riguardo»;

C) l'allegato è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 12

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'ammministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

— Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:

«1. Con decreto dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal presente regolamento, è il seguente:

«1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che:

a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;

b) provengono da una azienda:

1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dai volatili da cortile;

2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;

c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non è avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

d) che sono stati macellati in macelli in cui non è constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse da scambi;

e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5;

f) *lettera soppressa*».

01G0036

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 aprile 2000, n. **432.**

Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Viste le direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE del 13 dicembre 1999 che hanno modificato la direttiva 95/21/CE sopra citata;

Visto l'articolo 6 e l'allegato *D* della legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997»;

Visto l'articolo 4 e l'allegato *D* della legge 5 febbraio 1999, n. 25, concernente: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente: «Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», ed in particolare l'articolo 15;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 1864 del 18 aprile 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «convenzioni»: quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al 1° luglio 1998;

1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;

2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;

5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (tonnage 69) ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 957, entrata in vigore il 18 luglio 1982, con effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;

7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 159;

b) «Codice ISM»: il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74;

c) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 14 gennaio 1998;

d) «nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni;

e) «impianto *off-shore*»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;

f) «Autorità competente»: il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, comandi periferici e, per quanto attiene alle attività di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente che, a tali fini, si avvale del predetto Comando generale;

g) «ispettore»: ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente decreto e formalmente incaricata dall'Autorità competente a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo;

h) «ispezione»: la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;

i) «ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;

l) «ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 5, comma 4;

m) «fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;

n) «sospensione di un'operazione»: il divieto per una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto *off-shore* o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i requisiti della pertinente Convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le misure necessarie ai sensi dell'allegato *I* al MOU.

2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1, l'Autorità competente accerta che la nave ed il relativo equipaggio che godono di un trattamento diverso da quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli previsti dalle stesse convenzioni internazionali.

Art. 3.

Ispettori

1. Gli ispettori, anche qualora estranei al Corpo delle capitanerie di porto, dipendono funzionalmente dall'Autorità competente, che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonché la trasmissione costante delle informazioni acquisite ai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.

2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato *VII* ad opera dell'Autorità competente, viene provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.

3. Il documento di cui al comma 2 è soggetto a rinnovo triennale e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.

4. L'ispettore può farsi motivatamente assistere da soggetti muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione.

5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione né con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al Corpo delle capitanerie di porto non possono essere dipendenti né possono intraprendere attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

6. Il possesso dei requisiti professionali per la qualifica di ispettori, previsti dall'allegato *VII*, è assicurato e verificato dai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente anche nell'ambito dell'attività formativa svolta a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, secondo i criteri fissati dagli stessi Ministeri.

Art. 4.

Obblighi ispettivi

1. L'Autorità competente esegue annualmente un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25% delle singole navi approdate nei porti nazionali nel corso dell'anno solare, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato *I*.

2. La nave sottoposta ad ispezione da parte di uno Stato membro non può essere nuovamente ispezionata nei sei mesi successivi all'ispezione medesima; detta nave può essere motivatamente sottoposta ad ispezione in uno dei seguenti casi:

a) se rientra in una delle ipotesi di cui all'allegato *I*;

b) se una precedente ispezione abbia rilevato carenze;

c) se le condizioni della nave e le relative certificazioni evidenziano l'opportunità di eseguire l'ispezione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, non trovano applicazione nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle Convenzioni.

Art. 5.

Procedura di ispezione

1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le procedure previste dall'allegato *IV*.

2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati nell'allegato *II* e verifica che le condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

3. L'ispettore può controllare tutti i certificati e i documenti, diversi da quelli elencati nell'allegato *II*, previsti dalle pertinenti Convenzioni internazionali. Se, a seguito dei suddetti controlli, l'ispettore ritiene la sussistenza di uno dei casi di cui all'allegato *III* ovvero di altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle relative Convenzioni, deve procedere ad un'ispezione dettagliata.

4. Nei casi di cui al comma 3, nei confronti di navi appartenenti alle categorie elencate nell'allegato *V* l'ispettore sottopone la nave ad un'ispezione estesa basandosi sugli orientamenti indicati nella sezione B del medesimo allegato. L'Autorità competente si astiene dal procedere ad un'ispezione estesa più di una volta nell'arco di dodici mesi. Un'ispezione estesa è compiuta per le navi passeggeri che effettuano servizi

di linea da o verso porti dello Stato, purché le stesse, nell'arco dei dodici mesi precedenti, non siano state sottoposte a visita da parte di uno Stato.

5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, consegnandone copia al comandante del porto ed al comandante della nave, secondo il modello riportato nell'allegato 3 al MOU, in cui sono indicati i risultati dell'ispezione. Qualora si riscontrino carenze che giustifichino il fermo della nave, il documento comprende anche le informazioni relative alle procedure di cui all'articolo 11. Il comandante della nave può far annotare le proprie osservazioni sul verbale.

6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'Autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finché i soggetti responsabili dell'esercizio della nave non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.

Art. 6.

Sospensione dell'operazione o fermo delle navi

1. L'ispettore sospende l'operazione per la quale siano emerse carenze ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, e ne informa il comandante del porto.

2. La sospensione dell'operazione continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, nonché sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente, per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, ne informa immediatamente il Comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.

4. Il comandante del porto revoca il fermo della nave a seguito della riscontrata eliminazione delle carenze di cui al comma 3, ovvero determina, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, nonché sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la nave può riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente marino.

5. Nell'allegato *VI* sono indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.

6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, è disposto il fermo della nave, l'Autorità competente ne informa immediatamente per iscritto l'Amministrazione dello Stato del quale la nave batte bandiera, o il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica nonché gli ispettori nominati o l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave in questione.

7. La procedura di fermo di cui al comma 1, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformità ovvero del certificato di gestione rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto può revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le Autorità competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali è stato consentito di riprendere il mare, è negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato.

Art. 7.

Riparazioni

1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 6, commi 1 e 3, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, il comandante del porto, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'ambiente per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, può autorizzare la nave a raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'Autorità competente ed alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dello Stato in cui è il porto di destinazione della nave, previo assenso dell'Autorità competente dello Stato in cui si trova il cantiere.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'Autorità competente dello Stato di bandiera e approvate dall'Autorità competente, che assicurino che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi o senza rappresentare, un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità alle indicazioni del Ministero dell'ambiente.

3. L'Autorità competente, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme alle modalità di cui all'allegato 2 del MOU, l'autorità competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 6, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali è stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.

Art. 8.

Rimborso dei costi e diritto al ricorso

1. Le spese, e le relative modalità di pagamento, inerenti alle ispezioni di cui all'articolo 5, qualora queste

accertino o confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonché le spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.

2. Nel provvedimento di fermo, il comandante del porto indica al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato il termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.

Art. 9.

Divieto di accesso nei porti

1. È negato l'accesso ai porti dello Stato alle navi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, che riprendono il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che rifiutano di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'Autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle Convenzioni.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato è consentito in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati che soddisfino le richieste dell'Autorità competente per garantire un accesso sicuro.

3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, l'Autorità competente informa tempestivamente le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Nel caso in cui una nave, rifiutandosi di ottemperare alle prescrizioni imposte, ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione sito nel territorio nazionale, l'Autorità competente informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

Art. 10.

Rapporto dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale, informano immediatamente l'Autorità competente, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

2. L'Autorità competente informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, qualora le carenze di cui al comma 1, rappresentano una minaccia per l'ambiente marino.

Art. 11.

Cooperazione e pubblicazione di notizie connesse ai fermi ed alle ispezioni

1. L'Autorità competente garantisce lo scambio di informazioni necessarie con gli altri Stati membri e mantiene il collegamento operativo con la Commissione ed il sistema informativo SIRENAC/Autosir di St. Malò (Francia). Le informazioni da notificare sono quelle descritte nell'allegato 4 del MOU nonché quelle di cui all'allegato *VIII*, parte prima e parte seconda. Tali informazioni devono essere trasmesse al predetto sistema informativo non appena possibile ad ultimazione completata dell'ispezione o a revoca del fermo.

2. A cadenza mensile l'Autorità competente provvede a pubblicare su riviste specializzate a diffusione internazionale le informazioni elencate nell'allegato *VIII*, parte *I*, relative a navi che siano state trattenute in un porto nazionale o alle quali è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale nel corso del mese precedente. Le predette informazioni vengono rese disponibili, a cura dell'Autorità competente, sul sito internet del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza triennale entro il 1° ottobre, l'Autorità competente notifica alla Commissione europea ed al Segretariato del MOU il numero di ispettori impiegati per le attività di controllo dello Stato di approdo ed il numero delle navi approdate nei porti nazionali nei singoli anni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Ufficio controllo atti ministeri, infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 1

ALLEGATO I

NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE
(di cui all'articolo 4)

I. Fattori di priorità assoluta

Indipendentemente dal valore dei fattori di priorità, l'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata di priorità assoluta:

1. Navi che su segnalazione dei piloti o delle autorità portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva 93/75/CEE e dell'articolo 10 del regolamento).

2. Navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla direttiva 93/75/CEE.

3. Navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da parte di un altro Stato membro.

4. Navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di altre persone od organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza nella gestione operativa della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona che presenta il rapporto o l'esposto non è resa nota né al comandante, né al proprietario della nave in questione.

5. Navi che:

a) sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto;

b) sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;

c) hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per la sicurezza della navigazione, oppure vengono comunque gestite in maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente.

6. Navi sospese o ritirate dalla classe di appartenenza per motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti.

II. Fattore di priorità ordinaria

L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata prioritaria:

1. Navi che approdano per la prima volta nel porto di uno Stato membro o dopo un'assenza di dodici mesi o più. Nell'applicare tali criteri l'Autorità competente tiene

conto anche delle ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni adeguate in materia, l'Autorità competente si basa sui dati disponibili sul sistema Sirenac e ispeziona le navi che non risultano registrate nella banca dati Sirenac dopo l'entrata in vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993.

2. Navi non ispezionate da nessuno Stato membro nei sei mesi precedenti.

3. Navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione e alle dotazioni rilasciati in conformità delle convenzioni, e i cui certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (G.U. L.319 del 12.12.1994, pag.20).

4. Navi battenti bandiera di uno Stato che figura nella tabella delle navi con un tasso di fermi e ritardi superiore alla media nell'arco di tre anni, pubblicata nella relazione annuale del MOU.

5. Navi alle quali è consentito lasciare il porto di uno Stato membro a determinate condizioni:

a) per ogni carenza da correggere prima della partenza;
b) per ogni carenza da correggere nel porto successivo;
c) per le carenze da correggere entro 14 giorni;
d) per le carenze per le quali sono state specificate altre condizioni.
È tenuto conto del fatto che siano state adottate iniziative riguardanti la nave e siano state corrette tutte le carenze.

6. Navi in cui sono state riscontrate carenze durante una precedente ispezione, a seconda del numero di carenze riscontrate.

7. Navi che sono state fermate in un porto precedente.

8. Navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato tutte le pertinenti convenzioni internazionali elencate all'articolo 1 del regolamento.

9. Navi battenti bandiera di uno Stato il cui tasso di carenze è superiore alla media.

10. Navi il cui tasso di sospensioni dalla classe è superiore alla media.

11. Navi appartenenti ad una categoria per la quale è prevista l'ispezione estesa di cui all'articolo 5 comma 4 del presente regolamento.

12. Altre navi che hanno più di 13 anni.

Nel determinare l'ordine di priorità per l'ispezione delle navi sopra elencate l'autorità competente tiene conto dell'ordine risultante dal fattore di priorità ordinaria che figura nel sistema informativo Sirenac, in conformità dell'allegato I, sezione 1, del MOU di Parigi.

Un fattore di priorità più elevato indica una priorità più elevata. Il fattore di priorità è la somma dei valori del fattore di priorità applicabili come definito nel quadro del MOU. I punti 5, 6 e 7 si applicano soltanto per le ispezioni eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di priorità ordinaria non deve essere inferiore alla somma dei valori constatati per i punti, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.

ALLEGATO II

ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI
(di cui all'articolo 5 comma II)

1. Certificato internazionale di stazza (Tonnage 69).
2. Certificato di sicurezza:
   a) per nave passeggeri,
   b) per costruzione per nave da carico,
   c) per le dotazioni di nave da carico,
   d) radiotelegrafica per nave da carico,
   e) radiotelefonica per nave da carico,
   f) radio per nave da carico,
   g) di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi,
   h) per nave da carico.
3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti e certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.
3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi e certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
5. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale.
6. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi.
7. Certificato internazionale di bordo libero (LL66) e certificato internazionale di esenzione di bordo libero.
8. Registro degli oli minerali, parti I e II.
9. Registro dei carichi.
10. Documento sulla composizione minima degli equipaggi e certificati di qualifica professionale.
11. Certificati medici, di cui alla Convenzione ILO n. 73 in materia di esame medico dei marittimi.
12. Informazioni sulla stabilità.
13. Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciato in conformità del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS, capitolo IX).
14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se la nave mantiene la classe con una società di classificazione).
15. Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose.
16. Certificato di sicurezza delle imbarcazioni ultrarapide e autorizzazione a operare imbarcazioni ultrarapide.
17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio.
18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e relative disposizioni.
19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.

20. Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore.
21. Per le petroliere il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, un piano antiavaria.
23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.
24. La documentazione delle relazioni di ispezione (in caso di portarinfuse e petroliere).
25. Relazioni di precedenti ispezioni dello Stato di approdo.
26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A.
27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.
28. Manuale di fissazione del carico.
29. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.
30. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per capitani di navi passeggeri.
31. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio) per navi passeggeri in servizio su rotte fisse.
32. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.
33. Libretto per portarinfuse.
34. Piano di carico e scarico.

ALLEGATO III

ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI" PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
(di cui all'articolo 5 comma 3)

1. Navi contemplate nell'allegato I, parte I, e parte II, punti II-3, II-4, II-5b, II-5c, II-8 e II-11.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione (di cui all'articolo 5, comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell'articolo 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'International maritime organization (IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.
6. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione.
9. La mancanza della dotazione principale o delle disposizioni richieste dalle convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atti a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua tenuta stagna alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate.

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI
(di cui all'articolo 5 comma 1)

1. Principi di composizione minima degli equipaggi [risoluzione IMO A.481(XII)] e allegati: "Contents of Minimum Safe Manning Document" (allegato I); "Guidelines for the Application of Principles of Safe Manning" (allegato II).
2. Le disposizioni del "International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code).
3.Pubblicazione ILO "Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guidelines for procedures" (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi).
4. Allegato I, "Procedure di controllo dello Stato di approdo" del MOU di Parigi.

ALLEGATO V

A. CATEGORIE DI NAVI DA SOTTOPORRE AD ISPEZIONE ESTESA (di cui all'articolo 5, comma 4)

1. Petroliere a cinque anni o meno dal disarmo, conformemente alla Convenzione MARPOL 73/78 allegato I, regola 13 G, cioè:
   a) una petroliera per il trasporto di greggio avente 20.000 tonnellate o più di portata lorda o una nave cisterna per prodotti petroliferi avente 30.000 tonnellate o più di portata lorda non conforme ai requisiti richiesti per una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78, sono soggetti all'ispezione estesa 20 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP (Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale), o 25 anni dopo tale data, se le cisterne laterali della nave o gli spazi del doppio fondo non utilizzati per il trasporto di petrolio sono conformi ai requisiti richiesti dalla regola 13 G (4) dello stesso allegato, a meno che non sia stata ricostruita per ottemperare alla regola 13 F del medesimo allegato;
   b) una siffatta petroliera che soddisfa i requisiti di una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78 è soggetta a ispezione estesa 25 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP, a meno che non sia conforme alla regola 13 F del medesimo allegato o che non sia stata ricostruita in conformità a tale regola 13 F.

2. Portarinfuse di età superiore a 12 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave.

3. Navi passeggeri.

4. Gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave.

B. ORIENTAMENTI NON OBBLIGATORI PER L'ISPEZIONE ESTESA DI ALCUNE CATEGORIE DI NAVI (di cui all'articolo 5, comma 4)

Se applicabili, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di ispezione estesa.
Gli ispettori sono consapevoli che l'espletamento di prove aventi conseguenze dirette su operazioni a bordo, può pregiudicarne l'esecuzione in condizioni di sicurezza.

1. NAVI IN GENERALE (tutte le categorie della sezione A):
   a) black-out e avvio del generatore di emergenza;
   b) ispezione dell'illuminazione di emergenza;

c) funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale;
d) funzionamento delle pompe di sentina;
e) chiusura delle porte a tenuta stagna;
f) calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio;
g) prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio, caldaie, pompe di ventilazione e carburante;
h) prove dell'apparecchio di governo, compreso quello ausiliario;
i) ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti radio;
j) ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore nella sala macchine.

2. PETROLIERE
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle petroliere può comprendere anche i seguenti elementi:
a) sistemi d'inondazione di schiumogeno;
b) attrezzature antincendio in generale;
c) ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine, sala pompe e alloggi;
d) controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno;
e) controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [cfr. Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione.

3. PORTARINFUSE
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle portarinfuse può comprendere anche i seguenti elementi:
a) eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte;
b) eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti;
c) eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali;
d) accesso ai vani carico;
e) controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [di cui alla Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione.

4. GASIERE E CHIMICHIERE
Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere può comprendere anche i seguenti elementi:
a) dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio libero;
b) dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione dell'esplosività, compresa la loro taratura. Disponibilità di attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per il carico specifico a bordo;
c) attrezzature di emergenza per le cabine che offrano un'adeguata protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti);

d) controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti;
e) dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il prodotto caricato.

5. NAVI PASSEGGERI
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi passeggeri può comprendere anche i seguenti elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
e) dimostrazione che i membri chiave dell'equipaggio conoscono il piano in caso di pericolo.

Se opportuno, l'ispezione può essere continuata con il consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave è in navigazione da o verso il porto dello Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

ALLEGATO VI

CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE
(di cui all'articolo 6, comma 3)

Introduzione

Per stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore deve conformarsi ai criteri menzionati nei punti 1 e 2 del presente allegato.

Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave in questione.

Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, l'ordine di fermo non è emanato a condizione che:
1. sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11(c) SOLAS 74 concernenti la notifica all'autorità dello Stato di bandiera, o all'ispettore nominato o all'ente riconosciuto, competente per il rilascio del certificato pertinente;
2. prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore abbia trasmesso all'autorità competente informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera;
3. la nave stia intraprendendo un'azione stimata dall'Autorità competente idonea ad ovviare alla carenza riscontrata
4. l'Autorità competente, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia constatato che tali carenze, palesemente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente, sono state eliminate .

1. Criteri principali

Nell'esprimere il suo giudizio professionale sull'opportunità o meno di trattenere una nave, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri:

Determinazione dei tempi
Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.

Criterio:
La nave deve essere trattenuta se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi.
La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'Autorità deve comunque verificare, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si è posto rimedio alle carenze prima della partenza.

2. Applicazione dei criteri principali

Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti quesiti:

a) La nave ha la pertinente e valida documentazione?
b) La nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi?

Durante l'ispezione l'ispettore deve verificare se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o l'equipaggio sono in grado di:

c) navigare in maniera sicura;
d) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni;
e) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
f) mantenere propulsione e governo adeguati;
g) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario;
h) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario;
i) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
j) mantenere un'adeguata stabilità;
k) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;
l) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;
m) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo.

Il fermo della nave deve essere preso in considerazione se anche una sola delle risposte ai precedenti quesiti è negativa ovvero si riscontri un insieme di carenze di tipo meno grave.

3. Elenco carenze

Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate in base alle diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole essere completo. Tuttavia le carenze che danno luogo al fermo nell'ambito STCW 78, elencate al successivo punto 3.8, costituiscono gli unici motivi per il fermo sulla base di questa Convenzione.

3.1.. *Aspetti generali*

Mancanza dei certificati validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una data Convenzione (strumento pertinente) o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta Convenzione o tale altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre al fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi.

3.2. *Ambito di pertinenza della Convenzione SOLAS* (i riferimenti sono indicati fra parentesi)

a) Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
b) Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
c) Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza.
d) Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario.
e) Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento delle imbarcazioni e dei mezzi di salvataggio.
f) Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale - nella misura in cui non è conforme all'uso destinato - del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
g) Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna.
h) Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.
i) Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
j) Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12 (O).
k) Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituire dette carte con carte elettroniche.
l) Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).
m) Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato I del MOU.
n) Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non sono conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.

3.3. *Ambito di pertinenza del codice IBC* (i riferimenti sono indicati tra parentesi)

a) Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (16.2).
b) Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati (8.2.3).
c) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.3).
d) Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al punto 10.2 (11.3.15).
e) Infrazione di requisiti specifici (15).
f) Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna (16.1).
g) Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili (16.6).

3.4. *Ambito di pertinenza del codice IGC*(i riferimenti sono indicati tra parentesi)

a) Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (18.1).
b) Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio (3.2.6).
c) Paratie non stagne al gas (3.3.2).
d) Camere di equilibrio difettose (3.6).
e) Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).
f) Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).
g) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.4).
h) Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).
i) Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico (13.4.1).
j) Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso (13.6).
k) Trasporto di sostanze con inibitori, senza relativo certificato valido (17/19).

3.5. *Ambito di pertinenza della Convenzione sulle linee di massimo carico*

a) Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidano sull'idoneità alla navigazione o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto dove si proceda alle riparazioni definitive.
b) Insufficiente stabilità riconosciuta.
c) Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave.
d) Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna.
e) Sovraccarico.
f) Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio.

3.6. *Ambito di pertinenza della Convenzione MARPOL, allegato I* (i riferimenti sono indicati tra parentesi)

a) Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.
b) Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
c) Mancata disponibilità del registro degli oli minerali [20 (5)].
d) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.

3.7. *Ambito di pertinenza della Convenzione MARPOL, allegato II* (i riferimenti sono indicati tra parentesi)
a) Assenza del manuale P & A.
b) Carico non classificato [3 (4)]
c) Mancata disponibilità del registro del carico [9 (6)].
d) Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato (14).
e) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.

3.8 *Ambito di pertinenza della Convenzione STCW*
a) Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di una prova documentale che è stata inoltrata all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida.
b) Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabile dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
c) Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
d) Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino.

e) Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento.
f) Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.

3.9. *Ambito di pertinenza delle Convenzioni ILO*
a) Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo.
b) Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo.
c) Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.
d) Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone dove le temperature possono essere eccessivamente basse.
e) Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure.

3.10. *Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono essere ad esempio sospese le operazioni di carico.*
La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI PER GLI ISPETTORI
(di cui all'articolo 3, comma 2)

L'ispettore di cui all'articolo 1 lett.g) può ottenere il rilascio del documento di cui all'articolo 3, comma 2, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

1) Alternativamente:
Ipotesi 1A: l'ispettore deve aver prestato almeno un anno di servizio come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle Convenzioni e deve essere in possesso di:
a) un certificato di qualifica professionale come comandante, abilitato ad assumere il comando di una nave di 1.600 TST o più (di cui alla convenzione STCW, REG. II/2); o
b) un certificato di qualifica professionale come direttore di macchina abilitato ad assumere tali funzioni a bordo di una nave il cui gruppo motopropulsore principale ha una potenza pari o superiore a 3.000 kW (di cui alla convenzione STCW, REG. III/2); o
c) aver superato l'esame per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in campo marittimo e aver prestato servizio in tale funzione per almeno 5 anni.
Inoltre, gli ispettori di cui alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio in mare per almeno 5 anni, rispettivamente, come ufficiale di coperta o ufficiale di sala macchine.

Ipotesi 1B: l'ispettore deve essere in possesso di un diploma universitario pertinente, essere stato addestrato e qualificato presso una scuola per ispettori della sicurezza delle navi e aver prestato servizio per almeno 2 anni come ispettore di uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle Convenzioni.

2) Essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto in lingua inglese.

3) Avere una conoscenza adeguata delle disposizioni delle convenzioni internazionali e delle pertinenti procedure relative al controllo di Stato d'approdo.

ALLEGATO VIII

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI
(di cui all'articolo 11)

1. Le informazioni pubblicate conformemente all'articolo 11, comma 2, comprendono i seguenti dati:
   a) nome della nave,
   b) numero IMO,
   c) tipo di nave, stazza (sl),
   d) anno di costruzione,
   e) nome ed indirizzo dell'armatore o dell'operatore della nave,
   f) Stato di bandiera,
   g) la società di classificazione o le società di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave certificati di classificazione della nave,
   h) la società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati,
   i) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi,
   j) paese e porto di fermo,
   k) data in cui è stato tolto il fermo,
   l) durata del fermo, in giorni,
   m) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti,
   n) quando alla nave è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti,
   o) indicazione delle eventuali responsabilità della società di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo,
   p) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata autorizzata a recarsi al più vicino cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.

2. Le informazioni relative alle navi oggetto di ispezione rese pubbliche conformemente all'articolo 11, primo comma, includono i seguenti dati:
   a) nome della nave,
   b) numero IMO,
   c) tipo di nave,
   d) stazza (sl),
   e) anno di costruzione,
   f) nome e indirizzo dell'armatore o dell'operatore della nave,
   g) Stato di bandiera,
   h) la società di classificazione o le società di classificazione. ove pertinente, che hanno rilasciato eventualmente a detta nave certificati di classificazione della nave,
   i) la società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati,
   j) porto nazionale e data di ispezione,
   k) numero di carenze, per categoria di carenze.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per le direttive 95/21/CE, 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CEE, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 luglio 1995, n. L 157.

— Il testo della direttiva 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 maggio 1998, n. L 133.

— Il testo della direttiva 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 giugno 1998, n. L 184.

— Il testo della direttiva 99/97/CE della Commissione del 13 dicembre 1999 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1999, n. L 331.

— Il testo dell'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 6 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)*. — 1. L'allegato *D* elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».

— Per il testo dell'allegato *D* della legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda la *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1999, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)*. — 1. L'allegato *D* elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».

— Per il testo dell'allegato *D* della legge 5 febbraio 1999, n. 25, si veda la *Gazzetta Ufficiale* n. 35 12 febbraio 1999, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998, è il seguente:

«Art. 15 *(Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto)*. — 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, e per l'esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione».

— Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, supplemento ordinario), è il seguente:

«13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera *l)*, n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante «Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1996» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 13 luglio 1968, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione». (SOLAS 74), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 29 settembre 1980, n. 662, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 21 novembre 1985, n. 739, recante «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

— Il testo della legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978.

— Il testo della legge 22 ottobre 1973, n. 957, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1974.

— Il testo della legge 10 aprile 1981, n. 159, recante «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1981.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997.

— Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 181 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 181 *(Rilascio delle spedizioni)*. — La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge».

Note all'allegato 1:

— Il testo della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 5 ottobre 1993, n. L 247.

— Per il testo della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, si veda nota all'allegato 1, punto 1.

01G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2000.

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Vallo della Lucania.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 24 dicembre 1924, n. 2124;

Considerato che, in seguito alla riunione del distretto notarile di Vallo della Lucania a quello di Salerno, l'archivio notarile del distretto di Vallo della Lucania venne soppresso per riunione del relativo distretto a quello di Salerno;

Che il predetto archivio ha continuato a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovavano depositati;

Ritenuto che in data 17 maggio 2000 sono state ultimate le operazioni di trasferimento del materiale documentario nell'archivio notarile distrettuale di Salerno e sono state successivamente chiuse le scritture contabili dell'archivio notarile sussidiario di Vallo della Lucania;

Dispone:

L'archivio notarile sussidiario di Vallo della Lucania cessa di funzionare dal 7 dicembre 2000, essendo stato depositato nell'archivio notarile distrettuale di Salerno il relativo materiale documentario.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore: EBNER

01A0531

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 2000.

Determinazione per l'anno 2001 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2001 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*; della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Vista la nota del 6 dicembre 2000 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 2001;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,08 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 2,10;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 2000 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000 in misura pari a 2,4 da 1° gennaio 2001, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997;

Visto l'art. 67, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2001 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 24.078.410 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 7.067.450 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 11.576.150 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 2001 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti, L. 1.179.660;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali, L. 817.330;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti, L. 334.100;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti, L. 94.780.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 444.910 dal 1° gennaio 2001;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti, L. 411.420 dal 1° gennaio 2001;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 305.270 dal 1° gennaio 2001.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

Ai sensi ed in conformità all'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai ciechi civili d'età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, è corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione di L. 25.000 mensili per i titolari di età inferiore a 75 anni e di L. 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Art. 6.

Ai sensi ed in conformità all'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di età inferiore a 65 anni, titolari di pensione o di assegno di invalidità, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione di L. 20.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a L. 8.835.450 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a L. 18.441.150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

01A0701

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 3682 del 19 dicembre 2000, con la quale il referente per l'ufficio delle entrate di Ostuni ha rappresentato la chiusura dell'ufficio del registro di Ostuni del 20 e 21 dicembre 2000, a causa di lavori in corso nei locali, destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui attivazione è prevista per il giorno 22 dicembre 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni per le giornate del 20 e 21 dicembre 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni nei giorni 20 dicembre e 21 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 dicembre 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

01A0483

DECRETO 29 dicembre 2000.

Revoca del decreto ministeriale 31 marzo 1993 concernente l'autorizzazione alla società «CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAF dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1993, n. 84, con il quale è stata concessa al «CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati a norma dell'art. 78, commi da 20 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Candiani Francesco, redatto il 24 novembre 1997, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società, con messa in liquidazione e nomina del liquidatore nella persona del dott. Pupulin Paolo;

Vista la nota in data 18 novembre 1998, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale è cessata in data 24 novembre 1997;

Visto, altresì, l'art. 27 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il quale prevede la decadenza dall'autorizzazione dei Caf che non si sono adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto;

Decreta:

Il «CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» è dichiarato decaduto dall'autorizzazione indicata in premessa ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, nel quale era iscritto al n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A0620

DECRETO 29 dicembre 2000.

Revoca del decreto ministeriale 2 agosto 1993 concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1993, n. 196, con il quale è stata concessa al «C.A.A.F. C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Viscusi Gennaro, redatto il 28 aprile 1998, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società, con messa in liquidazione e nomina del liquidatore nella persona del dott. Rolfo Giancarlo;

Visto, altresì, l'art. 27 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il quale prevede la decadenza dall'autorizzazione dei Caf che non si sono adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto;

Vista la nota del 15 giugno 1999, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale è cessata in data 31 dicembre 1995;

Decreta:

Il «C.A.A.F. C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.» è dichiarato decaduto dall'autorizzazione indicata in premessa ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, nel quale era iscritto al n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A0621

DECRETO 29 dicembre 2000.

Revoca del decreto ministeriale 9 maggio 1994 concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1994, n. 117, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale - C.N.A. Confesercenti del Trentino-Alto Adige S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Villa Elio, redatto il 15 giugno 1999, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società, con messa in liquidazione e nomina del liquidatore nella persona del dott. Baroldi Giuseppe;

Visto, altresì, l'art. 27 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il quale prevede la decadenza dall'autorizzazione dei Caf che non si sono adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto;

Vista la nota del 17 ottobre 2000, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale non è mai stata esercitata;

Decreta:

Il «Centro autorizzato di assistenza fiscale - C.N.A. Confesercenti del Trentino-Alto Adige S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. Trentino-Alto Adige S.r.l.» è dichiarato decaduto dall'autorizzazione indicata in premessa ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, nel quale era iscritto al n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A0622

DECRETO 29 dicembre 2000.

Revoca del decreto ministeriale 7 marzo 1994 concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. Confesercenti Sarda S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1994, n. 62, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Sarda S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. Confesercenti Sarda S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Tardiola Paolo, redatto il 29 dicembre 1997, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società, con messa in liquidazione e nomina del liquidatore nella persona del dott. Biondo Giuseppe;

Vista la nota in data 19 marzo 1999, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale non è mai stata esercitata;

Visto, altresì, l'art. 27 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il quale prevede la decadenza dall'autorizzazione dei Caf che non si sono adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto;

Decreta:

Il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Sarda S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. Confesercenti Sarda S.r.l.» è dichiarato decaduto dall'autorizzazione indicata in premessa ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, nel quale era iscritto al n. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A0623

DECRETO 29 dicembre 2000.

Revoca del decreto ministeriale 7 marzo 1994 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1994, n. 62, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Zetti Aldo, redatto il 18 dicembre 1998, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società, con messa in liquidazione e nomina del liquidatore nella persona del dott. Manetti Aleandro;

Vista la nota in data 14 gennaio 1999, con la quale il liquidatore ha comunicato che la società ha cessato di svolgere attività di assistenza fiscale dal 1995;

Visto, altresì, l'art. 27 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il quale prevede la decadenza dall'autorizzazione dei Caf che non si sono adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto;

Decreta:

Il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata» è dichiarato decaduto dall'autorizzazione indicata in premessa ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, nel quale era iscritto al n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A0624

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 gennaio 2001.

Tasso di riferimento da applicare per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Vista la lettera del 27 dicembre 2000, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stato stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Viste le misure del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2000 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 5,162% e a 5,092%;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazione e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 5,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 5,45% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 5,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 5,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 5,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.

2. Il costo della provvista delle operazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 è fissato per gli anni 1999 e 2000 nelle seguenti misure:

dal 1° gennaio al 30 giugno 1999: 4,40%;

dal 1° luglio al 31 dicembre 1999: 3,45%;

dal 1° gennaio al 30 giugno 2000: 4,50%;

dal 1° luglio al 31 dicembre 2000: 5,30%.

3. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A0718

DECRETO 19 gennaio 2001.

Modificazione al decreto del 29 dicembre 2000 concernente: «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 relativa al tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire;

Considerato che nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 marzo 1999 non risulta stipulato alcun mutuo con il sistema bancario ai sensi delle leggi sopra citate;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;

Visto il decreto del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale è stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,446%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 5,163%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto del 29 dicembre 2000 richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 5,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 è pari al 6,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A0719

DECRETO 19 gennaio 2001.

Modificazione al decreto del 29 dicembre 2000 concernente: «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 relativa al tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire;

Considerato che nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 marzo 1999 non risulta stipulato alcun mutuo con il sistema bancario ai sensi delle leggi sopra citate;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;

Visto il decreto del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale è stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazioni del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993 sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,446%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 5,163%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto del 29 dicembre 2000 richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 5,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 è pari al 6,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A0720

DECRETO 23 gennaio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 gennaio 2001 è di 8.759 miliardi di lire (pari a 4.524 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 gennaio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 31 luglio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione di buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 gennaio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 29 gennaio 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 2001. Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il direttore generale: DRAGHI

01A0790

DECRETO 23 gennaio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 gennaio 2001 che hanno disposto per il 15 gennaio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Vista la determinazione del 22 novembre 2000, n. 12780;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 gennaio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,835 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,661 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a lire 56.388.424.361 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 17 aprile 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2002 ammonta a lire 567.121.614.420 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,590 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 94,744 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A0791

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 novembre 2000.

Approvazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni d'impiego.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, che all'art. 14, comma 4, statuisce che la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento (già elenco n. 3 all'appendice della legge di bilancio) sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che la citata legge impone eguale strumento giuridico per la determinazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni d'impiego;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modifiche, nonché il decreto del Ministro della difesa 3 giugno 1999, n. 244, concernenti le mense obbligatorie di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2001 sono approvate le allegate tabelle concernenti la composizione delle razioni viveri in natura (ordinaria, media e pesante, queste ultime due comprensive delle integrazioni vitto), dei generi di conforto e delle quote di miglioramento vitto da attribuire al personale militare avente diritto, ai sensi del combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Roma, 24 novembre 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

ALLEGATO

TABELLE RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DELLE RAZIONI VIVERI IN NATURA (ORDINARIA, MEDIA E PESANTE COMPRENSIVE DELLE INTEGRAZIONI VITTO PER IL PERSONALE IN CONDIZIONI DI IMPIEGO CHE COMPORTANO UN MAGGIORE DISPENDIO DI ENERGIA), DEI GENERI DI CONFORTO E DELLE QUOTE DI MIGLIORAMENTO VITTO (ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 SETTEMBRE 1950, N. 807 ED ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1999, N. 266).

Per l'anno finanziario 2001 la composizione delle razioni viveri in natura (ordinaria, media e pesante comprensive delle integrazioni vitto per il personale in condizioni di impiego che comportano un maggior dispendio di energia) per i militari che ne conservano il godimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1950, n. 807, dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni e delle quote di miglioramento vitto è la seguente:

RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE ORDINARIA

Generi	Quantità	
Acqua minerale	cl.	100
Caffè	gr.	4
Carne di bue fresca o congelata al netto di osso	gr.	200
Confettura frutta	gr.	17
Formaggio da tavola	gr.	30
Formaggio grana da raspa	gr.	10
Frutta fresca	gr.	300
Latte	cl.	20
Legumi secchi	gr.	36
Olio di arachide	cl.	2
Olio di oliva	cl.	2
Pane	gr.	250
Pasta	gr.	180
Pomodori pelati	gr.	70
Riso	gr.	40
Sale comune	gr.	15
Sale fino	gr.	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	20
Verdura fresca	gr.	400
Vino	cl.	23
Zucchero semolato	gr.	15

La razione viveri normale – composizione ordinaria spetta al personale in condizioni di impiego di base.

RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE MEDIA

La razione viveri normale, nella composizione media include l'integrazione vitto spettante al personale in particolari condizioni di impiego, che comportano un maggior dispendio di energia.

Generi	Composizione ordinaria	Integrazione vitto	Composizione media
Acqua minerale	**cl. 100**	**50**	**150**
Biscotto dolce	**gr. 0**	**50**	**50**
Caffè	**gr. 4**	**0**	**4**
Carne di bue fresca o congelata al netto di osso	**gr. 200**	**20**	**220**
Confettura frutta	**gr. 17**	**0**	**17**
Formaggio da tavola	**gr. 30**	**3**	**33**
Formaggio grana da raspa	**gr. 10**	**1**	**11**
Frutta fresca	**gr. 300**	**24**	**324**
Latte	**cl. 20**	**10**	**30**
Legumi secchi	**gr. 36**	**2**	**38**
Olio di arachide	**cl. 2**	**0,2**	**2,2**
Olio di oliva	**cl. 2**	**0,2**	**2,2**
Pane	**gr. 250**	**20**	**270**
Pasta	**gr. 180**	**15**	**195**
Pomodori pelati	**gr. 70**	**6**	**76**
Riso	**gr. 40**	**3**	**43**
Sale comune	**gr. 15**	**1**	**16**
Sale fino	**gr. 5**	**0**	**5**
Tonno o tonnidi sott'olio	**gr. 20**	**2**	**22**
Verdura fresca	**gr. 400**	**10**	**410**
Vino	**cl. 23**	**2**	**25**
Zucchero semolato	**gr. 15**	**1**	**16**

La suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate:

1. MILITARI (ESCLUSI GLI ALPINI) DESTINATI A TERRA IN ESERCITAZIONE CONTINUATIVA E FUORI SEDE DELLA DURATA NON INFERIORE A TRE GIORNI.
   Il personale della Compagnia E.L.F. addetto all'esercizio della linea ferroviaria Chivasso – Aosta e lungo di essa dislocato, è considerato in esercitazione continuativa, agli effetti della somministrazione della razione suddetta.

2. MILITARI (ISTRUTTORI COMPRESI) IN ALLENAMENTO O IN ADDESTRAMENTO presso il Centro Militare di Equitazione, (Raggruppamento Addestrativo R.S.T.A.)il Centro Ippico dell'Arma dei Carabinieri, militari della Sezione Ippotrainata del Rgt. Art. a cavallo e dei reparti a cavallo dell'Arma dei Carabinieri, palafrenieri, militari atleti dei reparti speciali atleti e delle Sezioni atleti dell'Arma dei Carabinieri: istruttori di Educazione Fisica e di nuoto che, in servizio presso le Scuole Militari, esercitano permanentemente la loro specifica attività, nei giorni di effettivo svolgimento della stessa.

3. MILITARI DEGLI ENTI E REPARTI ADDESTRATIVI DELL'ESERCITO COSTITUENTI GLI EQUIPAGGI (ISTRUTTORI COMPRESI) DI MEZZI CORAZZATI, SEMOVENTI, ANFIBI E NATANTI.

   La razione è somministrata per i soli giorni di effettivo addestramento con i succitati mezzi e per un periodo addestrativo annuo non superiore a gg. 90 (novanta); la concessione dovrà essere fatta risultare con apposito "atto dispositivo" del Comandante dell'Unità.

4. MILITARI APPARTENENTI ALLA SPECIALITA' GRANATIERI E LANCIERI DI MONTEBELLO E PER MILITARI DELLA COMPAGNIA SERVIZI ONORI CAPITALE DELLA MARINA MILITARE E DELL' AERONAUTICA MILITARE.

5. MILITARI DELLA MARINA:

   Militari comunque imbarcati con esclusione di quelli che prestano servizio a bordo di unità in disponibilità.

   La razione per le giornate di navigazione è somministrata per l'intera giornata anche quando uno solo dei pasti principali debba essere consumato in navigazione.

RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE PESANTE

La razione viveri normale, nella composizione pesante include l'integrazione vitto spettante al personale in particolari condizioni di impiego, che comportano un impegno fisico particolarmente severo e selettivo.

Generi	Composizione ordinaria	Integrazione vitto	Composizione pesante
Acqua minerale	cl. 100	50	150
Biscotto dolce	gr. 0	75	75
Caffè	gr. 4	1	5
Carne di bue fresca o congelata al netto di osso	gr. 200	40	240
Cioccolato fondente	gr. 0	25	25
Confettura frutta	gr. 17	0	17
Formaggio da tavola	gr. 30	6	36
Formaggio grana da raspa	gr. 10	2	12
Frutta fresca	gr. 300	50	350
Latte	cl. 20	11	31
Legumi secchi	gr. 36	4	40
Olio di arachide	cl. 2	0,4	2,4
Olio di oliva	cl. 2	0,4	2,4
Pane	gr. 250	40	290
Pasta	gr. 180	30	210
Pomodori pelati	gr. 70	12	82
Riso	gr. 40	6	46
Sale comune	gr. 15	2	17
Sale fino	gr. 5	0	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr. 20	4	24
Verdura fresca	gr. 400	20	420
Vino	cl. 23	4	27
Zucchero semolato	gr. 15	2	17

La suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate:

1. MILITARI SOGGETTI A PARTICOLARI DISAGI O ADDETTI A LAVORI FATICOSI DI CARATTERE ECCEZIONALE.
   La concessione deve essere preventivamente autorizzata:
   a) **<u>per l'Esercito</u>:**
      - dai seguenti Comandi Operativi Intermedi e di Area Logistica:
        - Comando dei Supporti delle Forze Operative;
        - Comando delle Forze di proiezione;
        - Comando Truppe Alpine;
        - 1° Comando Forze di Difesa;
        - 2° Comando Forze di Difesa;
        - Comandi di Area Logistica;
      - dai Comandi Regione e dagli Ispettorati per gli Enti direttamente dipendenti;

b) **per la Marina:**
- dal Comando in Capo della Squadra Navale per le Unità Navali e Comandi ed Enti organicamente dipendenti;
- dai Comandi in Capo di Dipartimento M.M. e Comandi M.M. per le Unità Navali organicamente dipendenti e per i Comandi ed Enti della giurisdizione;
- da Comsubin per le Unità Navali e per i Comandi ed Enti organicamente dipendenti.

c) **per l'Aeronautica:**
- dai Comandi di Regione Aerea territorialmente competenti.

d) **per l'Arma dei Carabinieri:**
- dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il giudizio circa l'esistenza delle particolari circostanze che giustificano la somministrazione della razione è devoluto agli Alti Comandi predetti.
Questa, in ogni caso, per il suo carattere di eccezionalità, non può essere che limitata a brevi periodi.
I competenti Ispettorati di F.A. (per l'Aeronautica, il Comando Logistico) ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riservano di stabilire i limiti di durata e di spesa entro i quali le autorizzazioni debbano essere contenute.
La concessione può essere autorizzata a carattere permanente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quando i militari dell'Arma stessa conviventi al vitto ordinario, in servizio presso Reparti dislocati in zone isolate, non siano superiori a due unità. .

2. AGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE, DELLE SCUOLE MILITARI, COMPRESI I GIOVANI CONCORRENTI AGLI ARRUOLAMENTI DURANTE LA PERMANENZA PRESSO LE STESSE O PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE ATTITUDINALE, ALLIEVI DELLE SCUOLE DI APPLICAZIONE, ALLIEVI UFFICIALI, ALLIEVI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E MILITARI SEMPLICI ALLIEVI DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO, ALLIEVI SCUOLE C.E.M.M., ALLIEVI PILOTI E PILOTI DI AEROPLANO, ALLIEVI DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI PILOTA DI AEROPLANO, O DI PILOTA MILITARE, VOLONTARI A FERMA PROLUNGATA PRESSO I MARICENTRO – SCUOLE ADDESTRAMENTO RECLUTE - ED I RAR, MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI RIVESTENTI LA QUALIFICA DI ALLIEVI, FREQUENTATORI DI CORSI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELL'ARMA, GRADUATI E MILITARI SEMPLICI IN SERVIZIO PRESSO LE VARIE SCUOLE CON COMPITI DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI CUI SOPRA.

3. MILITARI - ISTRUTTORI COMPRESI - DESTINATI A GARE ATLETICHE.
La razione compete ai militari canottieri e canoisti destinati al Centro Remiero delle FF.AA. di Sabaudia che svolgono attività sportiva connessa alla selezione, all'allenamento e alle competizioni, nonché ai militari velisti destinati al Centro Interforze di vela presso la Sezione M.M. di Napoli.
La suddetta razione viene concessa ai militari, prescelti per la partecipazione - in qualità di "rappresentante militare" od in seno ad una "rappresentativa militare" - a gare atletiche e competizioni sportive di rilievo, che comportino notevole dispendio di energie ed è limitata al periodo di allenamento collegiale (od a quello finale dell'allenamento stesso) e di gara.
Compete anche agli istruttori dei predetti militari. La concessione deve essere preventivamente autorizzata dagli Alti Comandi indicati al n. 1 del precedente articolo.
Su richiesta degli organi preposti all'organizzazione delle competizioni sportive, i competenti Organismi di Commissariato (per l'Esercito, Comando dei Servizi di Commissariato di area Logistica; per la Marina anche le Sezioni di Commissariato) possono approvvigionare, nei limiti previsti dalla vigente rogolamentazione generi diversi da quelli

indicati nella razione, purché non ne venga diminuito il potere energetico e non si superi il controvalore stabilito per la razione stessa. Può essere corrisposto il relativo controvalore agli atleti partecipanti a regolari competizioni sportive all'estero, sempre che essi non fruiscano di analoga somministrazione da parte delle organizzazioni ospitanti.

4. MILITARI OPERATORI SUBACQUEI, INCURSORI, MILITARI DEL BTG. S. MARCO E DELLE TRUPPE ANFIBIE.
Compete ai militari in effettivo servizio presso MARIFORSBAR, COMSUBIN, Reggimenti Incursori e Truppe anfibie. Viene somministrata per tutta la durate dei corsi di specialità e per tutta la durata di destinazione di servizio presso i citati enti.
Compete anche ai militari brevettati incursori ed operatori subacquei anfibi, non assegnati in posti tabellari della specialità, limitatamente alle giornate in cui effettuano attività inerenti alle loro specialità per il mantenimento del brevetto o perché chiamati a svolgere attività delle specialità stesse.

5. MILITARI NELLE SEGUENTI POSIZIONI D'IMPIEGO:
   - frequentatori di corsi alpinistici e sciistici (istruttori compresi);
   - truppe alpine in esercitazione continuativa della durata non inferiore a tre giorni (1);
   - in esercitazione continuativa, della durata non inferiore a tre giorni, a quote da 900 a 1700 metri (2) - (3);
   - permanentemente dislocati a quote da 900 a 1.700 metri (3);
   - in servizio di vigilanza o di guardia a depositi di munizioni, carburanti o combustibili e posti d'opera dislocati in zone isolate.
   - personale imbarcato, per le sole giornate di navigazione;
   - personale addetto al servizio di guardia ai macchinari di bordo, anche in porto.

   (1) Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende "esercitazione con almeno due pernottamenti fuori sede".
   (2) Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende "esercitazione con almeno due pernottamenti a quote oltre 900 metri".
   (3) La razione è estesa ai militari che si trovano a quote da 700 a 900 metri, nei periodo 1° ottobre - 31 marzo. Per il rimanente periodo sarà somministrata la Razione Viveri Normale (composizione media).

6. MILITARI IN FORZA ALLA COMPAGNIA ESPLORATORI DELLA SCUOLA MILITARE ALPINA DI AOSTA, NONCHE' MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN FORZA ALLA SEZIONE SPORTIVA SCI DI SELVA VAL GARDENA.

7. MILITARI DELLA MARINA ISTRUTTORI DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA (ANTINCENDI E ANTIFALLA).

8. MILITARI IN SERVIZIO PRESSO UNITA' PARACADUTISTI ED I RAV.

9. MILITARI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI E MILITARI CHE PRESTANO SERVIZIO IN QUALITA' DI GUARDIA D'ONORE (per questi ultimi limitatamente ai giorni di effettivo servizio di guardia)

10. MILITARI COMANDATI A SPECIALI IMPIEGHI DETERMINATI DAGLI STATI MAGGIORI E DAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E CARATTERIZZATI DA ATTIVITA' SVOLTA DA PICCCOLI NUCLEI IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARI ED IMPEGNATIVE, IMPLICANTI COMPLETA AUTONOMIA LOGISTICA PER PERIODI DI TEMPO DI MASSIMA NON SUPERIORI A CINQUE GIORNI.

11. MILITARI IN SERVIZIO PRESSO GLI ORGANISMI DISLOCATI SULLE ISOLE DI PANTELLERIA E LAMPEDUSA.

RAZIONE VIVERI SPECIALE PER OPERATORI SUBACQUEI ED INCURSORI (a)

Generi	Quantità	
Acqua minerale	cl.	150
Caffè tostato	gr.	12
Carne di bue fresca o congelata, al netto d'osso	gr.	200
Confettura di frutta	gr.	50
Doppio concentrato di pomodoro	gr.	15
Cipolle	gr.	40
Formaggio da tavola	gr.	30
Formaggio grana da raspa	gr.	5
Frutta fresca	gr.	400
Legumi secchi	gr.	50
Olio di oliva	cl.	3
Pane	gr.	600
Pasta	gr.	130
Patate	gr.	100
Riso	gr.	50
Sale Comune	gr.	15
Sale Fino	gr.	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	20
Verdura fresca	gr.	350
Vino	cl.	75
Zucchero a quadretti	gr.	45

(a) Viene distribuita solo nei casi in cui sia possibile preparare i pasti separatamente da quelli per il personale avente diritto alla razione viveri normale.

RAZIONE VIVERI SPECIALI DA COMBATTIMENTO

	MODULO A GIALLO	MODULO B ROSSO	MODULO C GRIGIO	MODULO D VERDE	MODULO E BIANCO	MODULO F ROSA	MODULO G AZZURRO
COLAZIONE	BISCOTTO DOLCE GR. 50	GALLETTA ENERGETICA DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50	GALLETTA ENERGETICA DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50
	GELATINA DI FRUTTA GR. 30 X 2	CONFETTURA FRUTTA IN MINIPACK GR. 25 X 2	GELATINA DI FRUTTA GR. 30 X 2	CONFETTURA FRUTTA IN MINIPACK GR. 25	GELATINA DI FRUTTA GR. 30 X 2	CONFETTURA FRUTTA IN MINIPACK GR. 25 X 2	GELATINA DI FRUTTA GR. 30
	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100	CAPPUCCINO MONODOSE	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100	CAPPUCCINO MONODOSE	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100	CAPPUCCINO MONODOSE	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100
	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	THE SOLUBILE ZUCCHERATO GR. 11	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	THE SOLUBILE ZUCCHERATO GR. 11	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	THE SOLUBILE ZUCCHERATO GR. 11	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8
	CIOCCOLATO GR. 25	CORDIALE CL. 3	CIOCCOLATO GR. 25	CIOCCOLATO GR. 25 X 2	CIOCCOLATO GR. 25	CORDIALE CL. 3	CIOCCOLATO GR. 25 X 2
	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8 X 2	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8 X 2	ZUCCHERO GR. 8 X 2
	COMPRESSE POTABILIZZANTI N. 10	COMPRESSE POTABILIZZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10
PRANZO	TORNTELLINI AL RAGU' GR. 230	PASTA E FAGIOLI GR. 300	TORTELINI ALRAGU' GR. 230	RAVIOLI AL RAGU' GR. 230	RAVIOLI AL RAGU' GR. 230	MINESTRONE GR. 300	TORTELINI ALRAGU' GR. 230
	CARNE BOVINA IN SCATOLA GR. 100 (GELATINA)	TACCHINO IN SCATOLA GR. 210 (GELATINA)	WURSTELL SCATOLATI GR. 227	TONNO E PISELLI GR. 160	CARNE SUINA IN SCATOLA (GELATINA) GR. 140	CARNE BOVINA IN SCATOLA GR. 100 (GELATINA)	WURSTELL SCATOLATI GR. 227
	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100
	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225
	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10
	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8
	COMPRESSE CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10
	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8
CENA	MINESTRONE GR. 300	INSALATI DI RISO GR. 230	PASTA E FAGIOLI GR. 300	MINESTRONE GR. 300	PASTA E FAGIOLI GR. 300	RAVIOLI AL RAGU' GR. 230	INSALATA DI RISO GR. 230
	TONNO OLIO SCATOLATO GR. 80	MEDAGLIONI CARNE BOVINA IN SCATOLA GR. 190 (GELATINA)	SGOMBRO SOTTOLIO SCATOLATO GR. 125	CARNE BOVINA SCATOLATA GR. 100 (GELATINA)	POLLO IN SCATOLA (GELATINA) GR. 140	TONNO CON FAGIOLI GR. 160	TACCHINO SCATOLATO (GELATINA) GR. 210
	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50
	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8
	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8
	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA ENERGETICA GR. 60	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 60	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 60

La razione viveri speciale da combattimento può essere distribuita, in pace, soltanto su specifica autorizzazione del competente Ispettorato di Forza Armata (per l'Aeronautica il Comando Logistico e per l'Arma dei Carabinieri il Comando Generale) in occasioni di particolari condizioni di impiego delle truppe in cui non sia possibile consumare la razione viveri normale e non sia ritenuto opportuna la somministrazione di quella di riserva/emergenza, o per rotazione delle razioni da combattimento accantonate come scorta.

Accessori (per ciascun modulo):

- n. 3 spazzolini usa e getta per l'igiene dentale;
- n. 1 scatola di fiammiferi;
- n. 6 salviette pluriuso;
- n. 3 stuzzicadenti;
- n. 3 contenitori ecologici;
- n. 1 confezione di sale in bustina;
- n. 1 fornello scaldarancio;
- n. 6 tavolette combustibili;
- n. 2 set posate di plastica (uno per la cena e uno per il pranzo);
- n. 1 cucchiaio per la colazione;
- n. 1 foglietto di istruzioni.

I generi costituenti detta razione sono confezionati in più contenitori corrispondenti ai diversi pasti, secondo le direttive impartite dai competenti Ispettorati di Forza Armata.

RAZIONE VIVERI SPECIALE DI VOLO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEGLI EQUIPAGGI DEI VELIVOLI BR 1150 ATLANTIC E DI AEROMOBILI CHE EFFETTUANO MISSIONI DI ANALOGA DURATA

Generi	Quantità	
Acqua in contenitore PET con tappo a vite	**cl.**	**100**
Biscotto dolce	**gr.**	**100**
Biscotto salato	**gr.**	**150**
Caffè liofilizzato (1) (due bustine da gr. 1,8)	**gr.**	**3,6**
Cioccolato extra - fondente	**gr.**	**50**
Confettura frutta (2) (quattro conf. Minipack da gr. 25)	**gr.**	**100**
Integratore idrico-salino isotonico in contenitore PET con tappo a vite	**cl.**	**50**
Succo di frutta in confezione tetrapak	**cl.**	**20**
Zucchero (1)	**gr.**	**16**
Due piatti precotti (3):		

- **lasagne al forno**
- **scaloppine con spinaci**

La razione viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri normale, è consumata a bordo, in sostituzione dei pasti principali durante i periodi di voli operativi che non consentono la partecipazione del predetto personale alle mense obbligatorie di servizio.
E' integrata da alcuni accessori per l'impiego dei generi.

NOTE:

Possibili sostituzioni:

(1) Sostituibili con:
- Tè liofilizzato zuccherato, due bustine da gr. 9;

(2) Sostituibili con:
- Cioccolato spalmabile, quattro confezioni minipack da 25 gr. l'una;

Oppure con:
- Barrette di frutta e cereali, due bustine da gr. 40 l'una;

(3) Sostituibili con:
- **a:** Lasagne al forno + petti di pollo alla cacciatora con carote;
- **b:** Riso e carciofi + scaloppina e spinaci;
- **c:** Tortellini al ragù + filetto di merluzzo con spinaci;
- **d:** Penne al pomodoro + spezzatino con patate;
- **e:** Gnocchetti al ragù + petto di tacchino ai funghi.

Per soddisfare le esigenze alimentari di equipaggi operanti su velivoli privi di qualsiasi attrezzatura atta a riscaldare gli alimenti, sono state ipotizzate altresì le seguenti composizioni consumabili "fredde", cioè senza il preventivo riscaldamento:
- **f:** Insalata di riso + insalata di mare con melanzane;
- **g:** Minestrone di riso + insalata di pollo con patate;
- **h:** Insalata di riso + tonno con patate.

RAZIONE VIVERI SPECIALE DI CROCIERA PER IL PERSONALE IMBARCATO SUI SOMMERGIBILI

Generi	Quantità	
Acqua minerale	cl.	150
Aceto (b)	cl.	2,5
Biscotto salato	gr.	440
Burro in scatola (b)	gr.	25
Caffè tostato macinato in confezioni sottovuoto (b)	gr.	30
Carne bovina in scatola (a)	gr.	110
Cioccolato extra - fondente	gr.	50
Confettura di frutta	gr.	100
Doppio concentrato di pomodoro	gr.	10
Dadi per brodo	gr.	10
Fagiolini verdi conservati	gr.	200
Formaggio grana da raspa	gr.	25
Formaggio da tavola (b)	gr.	30
Frutta sciroppata	gr.	100
Latte fresco o a lunga conservazione	cl.	75
Olio di oliva (b)	gr.	5
Pasta (in confezione speciale)	gr.	225
Pomodori pelati (b)	gr.	100
Sale Comune	gr.	15
Sale Fino	gr.	5
Succo di agrumi	gr.	100
Tonno o tonnidi sott' olio	gr.	65
Vino tipico (b)	cl.	50
Zucchero semolato (a)	gr.	50
Verdura fresca	gr.	300

La razione viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri normale.

NOTE:

(a) Pari a mezza scatoletta regolamentare, sostituibile con gr. 130 di carne disossata fresca o congelata.

(b) In confezione speciale.

RAZIONE VIVERI SPECIALE DI RISERVA/EMERGENZA

Generi	Quantità	
Biscotto salato	**gr.**	**400**
Caffè tostato(a)	**gr.**	**14**
Carne bovina in scatola (*)	**gr.**	**200**
Cioccolato extra-fondente	**gr.**	**50**
Confettura di frutta	**gr.**	**100**
Cordiale (a)	**cl.**	**3**
Vino (b)	**gr.**	**50**
Zucchero semolato (a)	**gr.**	**28**

La razione viveri speciale di riserva/emergenza viene distribuita in occasione di esercitazioni o in caso di emergenza, quando non sia possibile distribuire la razione viveri normale e non si ritenga opportuno distribuire la razione da combattimento.

NOTE:

(a) La spettanza di caffè tostato, zucchero semolato e cordiale è sostituibile con due bottigliette di liquore di caffè da cl. 3 cadauna; in tal caso la razione è confezionata in unico contenitore sottovuoto con esclusione del vino che viene distribuito a parte.

(b) Nella valutazione del costo della razione non viene considerato il vino, in quanto lo stesso dovrà essere distribuito e contabilizzato separatamente.

(*) Pari normalmente a due scatolette da gr. 100 circa cadauna ed eventualmente ad una scatoletta regolamentare.

MIGLIORAMENTO VITTO

Quota miglioramento vitto normale	**£. 650**
Quota miglioramento vitto per il personale a bordo su navi in armamento o nella riserva	**£. 730**
Quota miglioramento vitto per militari dislocati in zone malariche (solo in territorio estero)	**£. 760**
Quota miglioramento vitto per Allievi compresi i concorrenti agli arruolamenti delle Accademie e dei Collegi Militari	**£. 1.160**
Quota miglioramento vitto per piccoli nuclei (da 6 a 30 militari) a terra e a bordo	**£. 1.080**
Quota miglioramento vitto per piccolissimi nuclei (non superiori a 5 militari) a terra e a bordo	**£. 1.715**
Quota miglioramento vitto per militari ammessi a case di riposo	**£. 2.630**
Supplemento miglioramento vitto per ricorrenze speciali	**£. 985**

Tali quote sono, comunque destinate all'acquisto dei generi migliorativi delle razioni viveri in natura spettanti agli interessati.

GENERI DI CONFORTO

1. PER MILITARI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO

Generi	Quantità
❖ Caffè tostato (a)	Gr. 10
❖ Zucchero semolato	Gr. 20
❖ Cioccolato extra fondente (b)	Gr. 50
❖ Biscotti dolci	Gr. 50
❖ Cordiale (c)	Cl. 3

(a) Sostituibile con una bustina di thè.
(b) Senza possibilità di sostituzione.
(c) Sostituibile con succo di frutta cl. 20.

2. MILITARI CHE ESPLICANO SERVIZIO NOTTURNO, DI GUARDIA, VIGILANZA, ESERCITAZIONI:

Generi	Quantità
❖ Caffè tostato (a)	Gr. 10
❖ Zucchero semolato	Gr. 20
❖ Cordiale (b)	Cl. 3

(a) Sostituibile con una bustina di thè.
(b) Sostituibile con succo di frutta cl.20.

3. MILITARI E CIVILI DONATORI DI SANGUE

Generi	Quantità
❖ Brioche fresca o in involucro di cellophane	N° 2 - Gr. 80
❖ Bevande: bevanda fresca (thè freddo, aranciata o similare)	Cl. 20 Ovvero, in alternativa: Latte Cl. 25 più caffè Gr. 1,8 oppure: Cacao solubile Gr. 8 oppure: Thè (una bustina) Gr. 1,75

In tutti i casi con aggiunta di zucchero semolato Gr. 25.
La somministrazione è limitata ad una sola giornata.

4. PER PILOTI IN EFFETTIVA ATTIVITA' DI VOLO, PER OSSERVATORI IN SERVIZIO AERONAVIGANTE E PER OPERATORI DI SISTEMA IMPIEGATI A BORDO DI AVIOGETTI BIPOSTO DA COMBATTIMENTO, AI MILITARI IN POSSESSO DI BREVETTO DI PARACADUTISTA CHE SVOLGONO ATTIVITA' AVIOLANCISTICHE CONTINUATIVE O CHE FREQUENTANO CORSI DI PARACADUTISMO PRESSO UNITA' PARACADUTISTE, AI MILITARI PALOMBARI E SOMMOZZATORI ED INCURSORI BREVETTATI IMPIEGATI A TERRA O A BORDO IN SERVIZI INERENTI LE SPECIALITA', NONCHE' PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO QUALORA IL PREDETTO PERSONALE SIA IN LICENZA DI CONVALESCENZA O TEMPORANEAMENTE INABILE AL VOLO, AL LANCIO O ALL'IMMERSIONE O IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' PROVENIENTI DA CAUSE DI SERVIZIO, NEI LIMITI DI FORZA FISSATI DAGLI STATI MAGGIORI.

Generi	**Quantità**
❖ **Biscotti speciali**	**Gr. 100**
❖ **Caffè tostato scatolato sottovuoto**	**Gr. 35**
❖ **Cioccolato extra fondente**	**Gr. 50**
❖ **Confettura di frutta**	**Gr. 50**
❖ **Formaggio Parmigiano Reggiano**	**Gr. 50**
❖ **Succhi di frutta da Cl. 20**	**n. 2 conf.**
❖ **Zucchero semolato**	**Gr. 50**

I suddetti generi vengono somministrati anche agli Allievi Piloti e Navigatori.

Ai piloti ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere di continuità presso i Reparti di volo ed a quelli che si recano presso i predetti Reparti per svolgere attività di volo viene corrisposta la colazione obbligatoria di composizione variabile costituita da generi di alto potere nutritivo il cui valore non dovrà eccedere l'importo procapite giornaliero (2.800).

5. PER MILITARI SPECIALISTI COMPONENTI EQUIPAGGI DI VOLO, NEI LIMITI DI FORZA FISSATI DAGLI STATI MAGGIORI, DA SOMMINISTRARE ANCHE IN AGGIUNTA A TALI LIMITI, PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO, QUANDO DETTO PERSONALE SIA IN LICENZA DI CONVALESCENZA, INABILI AL VOLO O IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' PROVENIENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, PER MILITARI CONTROLLORI ED ASSISTENTI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E DELLA DIFESA AEREA, COMPRESI GLI ASSISTENTI AL TRAFFICO AEREO, OVE IN POSSESSO DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO SEMPRE NEI LIMITI DI FORZA STABILITI DAGLI STATI MAGGIORI, PER COMPONENTI EQUIPAGGI DI VELIVOLI CHE COMPIONO VOLI A LUNGO RAGGIO.

Generi	**Quantità**
❖ Biscotto dolce	Gr. 50
❖ Caffè tostato	Gr. 25
❖ Succo di frutta	Cl. 10/13
❖ Cioccolato extra fondente	Gr. 50
❖ Zucchero semolato	50

DISPOSIZIONI FINALI

1

Per rendere maggiormente flessibili le composizioni delle razioni viveri possono essere somministrati altri generi purchè non risulti diminuito il potere energetico e non si superi il controvalore delle razioni stesse.

Per contingenti situazioni di mercato, per ragioni igienico-sanitarie, per rendere maggiormente gradito il vitto, il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali - sentiti gli Ispettorati Logistici, può disporre la sostituzione delle spettanze di tabella, nonché l'utilizzazione delle quote di miglioramento vitto, con generi disponibili presso i magazzini di Commissariato quando possibile, o da acquistare dal commercio nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sempreché non ne venga alterato il potere nutritivo e non si aumenti la spesa. Analogamente, le mense obbligatorie di servizio sono autorizzate a distribuire generi di pronto consumo appositamente confezionati, sostitutivi di quelli distribuiti nei locali delle mense stesse, al personale che pur avendone titolo non possa eccezionalmente partecipare alla somministrazione del vitto in relazione a temporanea/diversa dislocazione, a particolare situazione di ordine contingente.

Per piccoli nuclei (di forza non superiore a 30 unità) di personale che comunque fruisce di vitto a carico dello Stato, dislocati in località isolate, lontane dai magazzini militari, il controvalore della razione viveri, con decreto ministeriale, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, può essere adeguato al costo dei generi sulla piazza, aumentandolo entro il limite massimo del 50 per cento.

2

Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili fra loro.

3

I generi di conforto e la colazione obbligatoria vengono somministrati in natura e non può esserne quindi corrisposto il relativo controvalore in contanti.

Qualora la somministrazione risulti eccessivamente onerosa, non disponendo l'Amministrazione di personale da destinare allo scopo, su proposta motivata dell'Ente e su autorizzazione del competente Ispettorato/Comando Logistico di F.A./Comando Generale CC, l'Ente richiedente può stipulare convenzioni con strutture commerciali del settore e procedere all'erogazione di buoni acquisto da assegnare ai beneficiari aventi diritto, fermi restando i generi di cui allo specchio competente, il relativo controvalore ed il connesso potere nutritivo.

Qualora la somministrazione risulti eccessivamente onerosa, non disponendo l'Amministrazione di personale da destinare allo scopo, può in alternativa essere autorizzata anche la corresponsione in contanti del relativo controvalore, sempre dietro emanazione di specifico atto autorizzativo rilasciato dal competente Ispettorato/Comando Logistico di F.A./Comando Generale CC, su proposta motivata dell'Ente.

Inoltre, il controvalore è sempre concesso per le seguenti attività svolte all'estero, sempreché il personale interessato non fruisca di analoghe somministrazioni da parte delle nazioni ospitanti:

- corsi di pilotaggio;
- attività di volo in genere, su espressa autorizzazione degli Stati Maggiori;
- corsi ed attività di aviolancio.

4

Ai militari delle Forze armate in attività operativa all'estero, quando non aggregati presso le Forze armate del Paese estero, spetta un aumento pari al 50 per cento dei generi componenti la razione viveri ordinaria nonché dell'assegno di miglioramento vitto. In particolari situazioni ambientali e/o climatiche, da valutarsi di volta in volta, dai Comandi operativi interessati, tale maggiorazione può essere elevata, con decreto della Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali, fino al 100 per cento. In ogni caso, la maggiorazione comporta l'esclusione di integrazione vitto e generi di conforto. Si fa salva, per gli interessati, la facoltà di conservare, se più favorevole (in alternativa alla maggiorazione della razione viveri ordinaria e del miglioramento vitto), la somministrazione dei generi di conforto e delle integrazioni vitto eventualmente spettanti. Per quanto riguarda le navi della Marina militare all'estero restano valide le disposizioni di cui all'articolo 5, punto 3, del regio decreto 15 luglio 1938, n.1156.

5

Fatta salva la spettanza tabellare di acqua minerale da somministrare al personale avente titolo al vitto gratuito presso la mensa obbligatoria di servizio, qualora presso gli Enti che per la loro ubicazione abbiano come unico rifornimento idrico acqua "non potabile" o acqua con caratteri organolettici talmente sgradevoli da doversi ritenere al limite della potabilità e sempre che non sia possibile mettere a disposizione , nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, acqua in quantità sufficiente per uso potabile, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 19 marzo 1956 n°303, è consentita la somministrazione di acqua minerale, nei giorni di effettiva presenza, nella misura di un litro pro-capite da aumentare a due litri in relazione a eccezionali condizioni climatiche, secondo la procedura indicata dagli Ispettorati Logistici (per l'Aeronautica il Comando Logistico) ed il Comando Generale dei Carabinieri nell'ambito delle assegnazioni ricevute sul pertinente capitolo di bilancio.
Per tutto il personale imbarcato su velivoli militari sprovvisti di depositi di acqua o, comunque, dotati di depositi di insufficiente capienza o non idonei alla conservazione per uso potabile, la somministrazione dell'acqua minerale è consentita anche durante le prime ventiquattro ore di navigazione nei limiti prima indicati.
In particolari condizioni ambientali e/o climatiche può essere richiesta l'elevazione delle spettanze fino ad un massimo di quattro litri al giorno. La prescritta autorizzazione è rilasciata dal competente Ispettorato/Comando Logistico/Comando Generale dei Carabinieri.

6

Quando eccezionali circostanze lo impongono e limitatamente a particolari situazioni di impiego dei reparti, con decreto ministeriale motivato e di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, possono essere apportate varianti alla composizione delle razioni viveri e dei generi di conforto nel limite massimo del 6 per cento del rispettivo controvalore.

01A0579

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2001.

Individuazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi quale struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con cui si dispone che il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»;

Considerato che le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260, in parte modificato quelle contenute nel citato art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto legislativo dispone che «per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni»;

Tenuto conto che l'Ispettorato centrale repressione frodi è già stato individuato, con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali n. 2141 del 6 agosto 1998, quale organismo ministeriale competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto indicato nelle premesse l'Ispettorato centrale repressione frodi è individuato quale struttura del Ministero cui è demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0616

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 gennaio 2001.

Modificazione delle corrispondenze dei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato C del decreto ministeriale 4 ottobre 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 175, della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 9 novembre 2000 con il quale lo stesso consiglio ha proposto l'integrazione dell'allegato C (corrispondenze fra i settori) del predetto decreto ministeriale;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta e, quindi, di riprodurre integralmente le corrispondenze modificate;

Decreta:

Le corrispondenze dei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato C del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 sono modificate come segue:

Sigla precedente	Sigla attuale
L03A	L-ANT/06
	L-ANT/10
L05E	L-OR/06
	L-ANT/10
L05F	L-OR/05
	L-ANT/10
L05G	L-OR/11
	L-ANT/10

Sigla precedente	Sigla attuale
L05H	L-OR/20
	L-ANT/10
L05W	L-OR/16
	L-ANT/10
L05Y	L-OR/02
	L-ANT/10
M07C	M-FIL/03
	M-FIL/01
M09W	M-PED/03
	M-PED/04
M10C	M-PSI/03
	M-PSI/01
	M-PSI/02
	M-PSI/04
	M-PSI/05
	M-PSI/06
	M-PSI/07
	M-PSI/08

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Ministro: ZECCHINO

01A0617

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Determinazione, per l'anno 2000, degli aumenti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione al collocamento inferiore ovvero superiore al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che fanno riferimento al medesimo criterio;

Considerato che il rapporto medio nazionale per l'anno 1999 tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro è stato individuato dalla direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 17,9%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee, con il presente decreto vengono determinati, per l' anno 2000, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, indicata nel 17,9%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione inferiore ovvero superiore al rapporto medio nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* MORESE

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE PER L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO
Rilevazione circoscrizionale della popolazione residente in età da lavoro
e degli iscritti alla 1^ classe del collocamento
ANNO 1999

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
PIEMONTE								
TORINO	312556	312106	624662	34748	55678	90426	14,5%	
CHIERI	31764	29519	61283	1683	3496	5179	8,5%	
CHIVASSO	25579	24598	50177	1600	3581	5181	10,3%	
CIRIE'	39831	38162	77993	3088	6417	9505	12,2%	
CUORGNE'	21194	20639	41833	1515	3189	4704	11,2%	
IVREA	41969	41136	83105	4038	6920	10958	13,2%	
MONCALIERI	67580	66835	134415	5076	10285	15361	11,4%	
ORBASSANO	40786	40574	81360	3332	7151	10483	12,9%	
PINEROLO	46308	45024	91332	3462	7211	10673	11,7%	
RIVOLI	53095	53811	106906	5245	10988	16233	15,2%	
SETTIMO TORINESE	36945	37695	74640	3037	6189	9226	12,4%	
SUSA	30116	29064	59180	2526	4126	6652	11,2%	
VENARIA	29171	29137	58308	2655	5082	7737	13,3%	
TOT. TORINO	776894	768300	1545194	72005	130313	202318	13,1%	
NOVARA	72492	71850	144342	3691	8441	12132	8,4%	
BORGOMANERO	47594	46642	94236	1972	3815	5787	6,1%	
TOT. NOVARA	120086	118492	238578	5663	12256	17919	7,5%	
VERBANIA	19009	18905	37914	1293	2189	3482	9,2%	
DOMODOSSOLA	24597	23963	48560	1966	3139	5105	10,5%	
OMEGNA	11171	10751	21922	650	1119	1769	8,1%	
TOT. VERBANIA	54777	53619	108396	3909	6447	10356	9,6%	
VERCELLI	28226	28871	57097	1800	3343	5143	9,0%	
BORGOSESIA	13367	12818	26185	465	888	1353	5,2%	
GATTINARA	5460	5419	10879	367	568	935	8,6%	
SANTHIA'	13136	15708	28844	1002	1799	2801	9,7%	
TOT. VERCELLI	60189	62816	123005	3634	6598	10232	8,3%	
BIELLA	41179	40776	81955	1887	3116	5003	6,1%	
COSSATO	23608	23668	47276	942	1484	2426	5,1%	
TOT. BIELLA	64787	64444	129231	2829	4600	7429	5,7%	
ALESSANDRIA	41861	41783	83644	3378	6154	9532	11,4%	
ACQUI TERME	13569	13308	26877	1412	2405	3817	14,2%	
CASALE MONFERRATO	29887	31524	61411	1739	3185	4924	8,0%	
NOVI LIGURE	23457	23004	46461	1955	4188	6143	13,2%	
OVADA	6415	5988	12403	710	1388	2098	16,9%	
TORTONA	20283	19663	39946	1129	2475	3604	9,0%	
VALENZA	9682	9714	19396	610	1022	1632	8,4%	
TOT. ALESSANDRIA	145154	144984	290138	10933	20817	31750	10,9%	
ASTI	47810	47363	95173	3588	6474	10062	10,6%	
CANELLI	7331	10746	18077	611	896	1507	8,3%	
NIZZA MONFERRATO	6408	6237	12645	332	717	1049	8,3%	
VILLANOVA	7053	6627	13680	364	722	1086	7,9%	
TOT. ASTI	68602	70973	139575	4895	8809	13704	9,8%	
CUNEO	52235	50504	102739	3247	6483	9730	9,5%	
ALBA	51692	50409	102101	2319	4895	7214	7,1%	
FOSSANO	31324	29199	60523	1685	3829	5514	9,1%	
MONDOVI'	29294	27862	57156	1587	3317	4904	8,6%	
SALUZZO	24963	23532	48495	1474	2856	4330	8,9%	
TOT. CUNEO	189508	181506	371014	10312	21380	31692	8,5%	
TOT. PIEMONTE	1479997	1465134	2945131	114180	211220	325400	11,0%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
VAL D'AOSTA								
AOSTA	25772	24756	50528	1610	2540	4150	8,2%	
MORGEX	2657	2474	5131	206	300	506	9,9%	
VERRES	14565	13537	28102	822	1227	2049	7,3%	
TOT. AOSTA	42994	40767	83761	2638	4067	6705	8,0%	
TOT. VAL D'AOSTA	42994	40767	83761	2638	4067	6705	8,0%	
LOMBARDIA								
MILANO	454530	462808	917338	25701	15586	41287	4,5%	
ABBIATEGRASSO	33221	33713	66934	1484	2531	4015	6,0%	
CARATE BRIANZA	31251	30660	61911	1792	1746	3538	5,7%	
CASSANO D'ADDA	31216	31278	62494	1896	1764	3660	5,9%	
CESANO MADERNO	56631	58771	115402	4999	8476	13475	11,7%	
CORSICO	43594	43073	86667	2219	3579	5798	6,7%	
LEGNANO	84695	86063	170758	5081	8168	13249	7,8%	
MAGENTA	37897	37061	74958	2751	4225	6976	9,3%	
MELZO	80607	79908	160515	3014	4868	7882	4,9%	
MONZA	92542	93378	185920	4219	7793	12012	6,5%	
RHO	107620	105640	213260	6571	11133	17704	8,3%	
ROZZANO	51129	49103	100232	1969	2082	4051	4,0%	
SAN DONATO MILANESE	60305	59739	120044	3426	5390	8816	7,3%	
SEREGNO	40940	41549	82489	1285	2609	3894	4,7%	
SESTO SAN GIOVANNI	85319	84234	169553	6560	9608	16168	9,5%	
VIMERCATE	51334	50330	101664	2568	3895	6463	6,4%	
TOT. MILANO	1342831	1347308	2690139	75535	93453	168988	6,3%	
LODI	49252	50501	99753	2200	3936	6136	6,2%	
CODOGNO	26000	24877	50877	1196	2380	3576	7,0%	
TOT. LODI	75252	75378	150630	3396	6316	9712	6,4%	
PAVIA	42280	42977	85257	2468	4278	6746	7,9%	
BELGIOIOSO	11677	10732	22409	521	1025	1546	6,9%	
CASTEGGIO	11413	11395	22808	536	985	1521	6,7%	
GARLASCO	13222	12782	26004	640	1229	1869	7,2%	
LANDRIANO	7174	6984	14158	321	623	944	6,7%	
MEDE	7170	6848	14018	410	758	1168	8,3%	
MORTARA	12446	12234	24680	623	1353	1976	8,0%	
STRADELLA	13850	13669	27519	822	1558	2380	8,6%	
VARZI	4371	4255	8626	231	365	596	6,9%	
VIGEVANO	27521	27135	54656	1483	3316	4799	8,8%	
VOGHERA	18453	18294	36747	1355	2631	3986	10,8%	
TOT. PAVIA	169577	167305	336882	9410	18121	27531	8,2%	
SONDRIO	19621	19489	39110	1446	2724	4170	10,7%	
BORMIO	8324	7826	16150	671	797	1468	9,1%	
CHIAVENNA	8777	8378	17155	567	766	1333	7,8%	
MORBEGNO	15261	14611	29872	890	1608	2498	8,4%	
TIRANO	9816	9565	19381	862	1319	2181	11,3%	
TOT. SONDRIO	61799	59869	121668	4436	7214	11650	9,6%	
VARESE	82817	87691	170508	3746	6422	10168	6,0%	
BUSTO ARSIZIO	48863	49585	98448	2681	5819	8500	8,6%	
GALLARATE	76910	75690	152600	4582	13727	18309	12,0%	
LUINO	19968	19486	39454	1457	2116	3573	9,1%	
LAVENO MOMBELLO	22844	22426	45270	878	1606	2484	5,5%	
SARONNO	28861	28833	57694	1627	3380	5007	8,7%	
SESTO CALENDE	15873	15641	31514	824	1586	2410	7,6%	
TRADATE	17707	17435	35142	877	1773	2650	7,5%	
TOT. VARESE	313843	316787	630630	16672	36429	53101	8,4%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	*Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998*			*Iscritti alla 1^ classe (media 1999)*			*Rapporto di iscrizione 1999*	*Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.*
	M	*F*	*T*	*M*	*F*	*T*		
BERGAMO [1]	94956	93924	188880	4519	7118	11637	6,2%	
ALBINO [1]	33103	32130	65233	1040	1669	2709	4,2%	
ALME' [1]	16290	15638	31928	742	996	1738	5,4%	
CLUSONE [1]	15111	14174	29285	650	970	1621	5,5%	
GRUMELLO MONTE [1]	25161	23436	48597	1221	1378	2600	5,3%	
LOVERE [1]	11312	10981	22293	578	870	1448	6,5%	
PONTE SAN PIETRO [1]	42816	41159	83975	1795	3165	4960	5,9%	
ROMANO DI LOMBARDIA [1]	21770	20575	42345	1067	1352	2419	5,7%	
TRESCORE BALNEARIO [1]	15425	14392	29817	949	1072	2020	6,8%	
TREVIGLIO [1]	53199	50596	103795	1983	2922	4905	4,7%	
ZOGNO [1]	15558	14430	29988	752	1348	2100	7,0%	
TOT. BERGAMO	344700	331435	676135	15295	22861	38156	5,6%	
BRESCIA	116712	115654	232366	5280	6912	12192	5,2%	
BRENO	32224	29334	61558	2316	3754	6070	9,9%	
CHIARI	28688	27443	56131	2842	2079	4921	8,8%	
DESENZANO D/GARDA	22720	23120	45840	1326	2159	3485	7,6%	
ISEO	20878	20431	41309	813	1363	2176	5,3%	
LENO	29988	28163	58151	1174	2013	3187	5,5%	
MONTICHIARI	29213	27189	56402	1194	2300	3494	6,2%	
ORZINUOVI	16907	15551	32458	1115	1298	2413	7,4%	
PALAZZOLO S/OGLIO	18432	17446	35878	1983	1323	3306	9,2%	
SALO'	14398	14582	28980	816	1359	2175	7,5%	
SAREZZO	38722	35914	74636	1180	1894	3074	4,1%	
VESTONE	29193	29386	58579	695	1155	1850	3,2%	
TOT. BRESCIA	398075	384213	782288	20734	27609	48343	6,2%	
COMO	60133	60203	120336	2278	5828	8106	6,7%	
APPIANO GENTILE	42612	42566	85178	2453	4115	6568	7,7%	
CANTU'	41107	40351	81458	1255	2958	4213	5,2%	
ERBA	26208	26723	52931	652	1441	2093	4,0%	
MENAGGIO	17897	16961	34858	936	1375	2311	6,6%	
TOT. COMO	187957	186804	374761	7574	15717	23291	6,2%	
LECCO	71221	69147	140368	2376	4706	7082	5,0%	
MERATE	37956	36902	74858	1256	2339	3595	4,8%	
TOT. LECCO	109177	106049	215226	3632	7045	10677	5,0%	
CREMONA	40486	39675	80161	2825	4648	7473	9,3%	
CASAL MAGGIORE	14804	15105	29909	617	1021	1638	5,5%	
CREMA	45317	42196	87513	1915	3499	5414	6,2%	
SORESINA	18829	18055	36884	1081	1797	2878	7,8%	
TOT. CREMONA	119436	115031	234467	6438	10965	17403	7,4%	
MANTOVA	49912	47532	97444	2359	4475	6834	7,0%	
CASTIGLIONE DELLE ST.	30004	29103	59107	1637	2540	4177	7,1%	
OSTIGLIA	15331	14832	30163	1044	1645	2689	8,9%	
SUZZARA	16940	16278	33218	609	1214	1823	5,5%	
VIADANA	13721	13367	27088	497	997	1494	5,5%	
TOT. MANTOVA	125908	121112	247020	6146	10871	17017	6,9%	
TOT. LOMBARDIA	3248555	3211291	6459846	169268	256601	425869	6,6%	
LIGURIA								
GENOVA	231654	234430	466084	32375	48730	81105	17,4%	
BUSALLA	7753	7258	15011	842	1531	2373	15,8%	
CHIAVARI	56200	58150	114350	6749	9528	16277	14,2%	
TOT. GENOVA	295607	299838	595445	39966	59789	99755	16,8%	
IMPERIA	29653	31668	61321	2518	3649	6167	10,1%	
SANREMO	27381	28087	55468	3174	4304	7478	13,5%	
VENTIMIGLIA	19524	19520	39044	2478	3337	5815	14,9%	
TOT. IMPERIA	76558	79275	155833	8170	11290	19460	12,5%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
LA SPEZIA	44997	44670	89667	6656	10196	16852	18,8%	**
SARZANA	20122	20076	40198	2356	3840	6196	15,4%	
TOT. LA SPEZIA	65119	64746	129865	9012	14036	23048	17,7%	
SAVONA	41190	42299	83489	4709	6405	11114	13,3%	
ALBENGA	19123	19482	38605	2017	2896	4913	12,7%	
CAIRO MONTENOTTE	13744	13401	27145	1180	2113	3293	12,1%	
FINALE LIGURE	17627	17947	35574	1788	2699	4487	12,6%	
TOT. SAVONA	91684	93129	184813	9694	14113	23807	12,9%	
TOT. LIGURIA	528968	536988	1065956	66842	99228	166070	15,6%	
ITALIA NORD OVEST	*5300514*	*5254180*	*10554694*	*352928*	*571116*	*924044*	*8,8%*	
VENETO								
VENEZIA	106515	106968	213483	12204	15151	27355	12,8%	
CHIOGGIA	28264	28644	56908	2848	4447	7295	12,8%	
DOLO	40980	40574	81554	2642	4713	7355	9,0%	
MIRANO	48838	45307	94145	2999	4975	7974	8,5%	
PORTOGRUARO	32285	31613	63898	2937	5846	8783	13,7%	
SAN DONA' DI PIAVE	38689	38361	77050	3325	6480	9805	12,7%	
TOT. VENEZIA	295571	291467	587038	26955	41612	68567	11,7%	
PADOVA	147062	149907	296969	4622	7614	12236	4,1%	
CAMPOSAMPIERO	30439	29639	60078	880	1771	2651	4,4%	
CITTADELLA	39759	38583	78342	1263	3784	5047	6,4%	
ESTE	29147	28681	57828	1708	3352	5060	8,8%	
MONSELICE	34516	33376	67892	2412	4644	7056	10,4%	
PIOVE DI SACCO	22475	22189	44664	1367	2732	4099	9,2%	
TOT. PADOVA	303398	302375	605773	12252	23897	36149	6,0%	
ROVIGO	36590	36018	72608	2885	6247	9132	12,6%	
ADRIA	26092	25417	51509	2541	4732	7273	14,1%	
BADIA POLESINE	20991	20297	41288	1290	2644	3934	9,5%	
TOT. ROVIGO	83673	81732	165405	6716	13623	20339	12,3%	
TREVISO	100497	98478	198975	5259	8939	14198	7,1%	
CASTELFRANCO VENETO	41654	39715	81369	1871	3325	5196	6,4%	
CONEGLIANO	36963	36035	72998	1412	2298	3710	5,1%	
MONTEBELLUNA	35299	34347	69646	1541	2340	3881	5,6%	
ODERZO	25291	24101	49392	1099	2029	3128	6,3%	
PIEVE DI SOLIGO	12827	12403	25230	401	698	1099	4,4%	
VITTORIO VENETO	19141	18794	37935	852	1291	2143	5,6%	
TOT. TREVISO	271672	263873	535545	12435	20920	33355	6,2%	
VERONA	140996	140366	281362	9704	17101	26805	9,5%	
AFFI	33112	32646	65758	3318	3839	7157	10,9%	
BOVOLONE	17817	16878	34695	1365	2399	3764	10,8%	
LEGNAGO	32764	31962	64726	2609	4244	6853	10,6%	
SAN BONIFACIO	34886	32662	67548	2029	3767	5796	8,6%	
VILLAFRANCA DI VERONA	25525	24704	50229	1717	3512	5229	10,4%	
TOT. VERONA	285100	279218	564318	20742	34862	55604	9,9%	
VICENZA	89797	88658	178455	4028	7075	11103	6,2%	
ARZIGNANO	29634	27270	56904	1203	2146	3349	5,9%	
ASIAGO	7197	6676	13873	396	617	1013	7,3%	
BASSANO DEL GRAPPA	50006	48717	98723	1737	3380	5117	5,2%	
LONIGO	20413	19224	39637	1052	1844	2896	7,3%	
SCHIO	27696	26455	54151	974	2021	2995	5,5%	
THIENE	32830	31273	64103	1145	2458	3603	5,6%	
VALDAGNO	21644	20502	42146	775	1792	2566	6,1%	
TOT. VICENZA	279217	268775	547992	11310	21332	32641	6,0%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
BELLUNO	32327	32022	64349	1442	2201	3643	5,7%	
AGORDO	7127	7019	14146	512	574	1086	7,7%	
CALALZO DI CADORE	14250	14223	28473	792	1099	1891	6,6%	
FELTRE	19840	19165	39005	969	1503	2472	6,3%	
TOT. BELLUNO	73544	72429	145973	3715	5377	9092	6,2%	
TOT. VENETO	1592175	1559869	3152044	94125	161623	255747	8,1%	
TRENTINO A.A.								
TRENTO e MEZZOLOMBARDO	53698	53130	106828	2507	4386	6893	6,5%	
BORGO VALSUGANA	8482	8018	16500	423	812	1235	7,5%	
CAVALESE	6116	5960	12076	298	609	907	7,5%	
CLES	12156	11429	23585	505	1047	1552	6,6%	
FIERA DI PRIMIERO	3240	3151	6391	267	433	700	11,0%	
MALE'	5169	4757	9926	267	402	669	6,7%	
PERGINE	15247	14566	29813	743	1376	2119	7,1%	
RIVA DEL GARDA	14113	13978	28091	948	1607	2555	9,1%	
ROVERETO	27697	26803	54500	1421	2706	4127	7,6%	
TIONE	12063	11309	23372	651	1103	1754	7,5%	
VIGO DI FASSA	3196	3077	6273	299	412	711	11,3%	
TOT. TRENTO	161177	156178	317355	8329	14893	23222	7,3%	
BOLZANO	64532	63322	127854	1045	1303	2348	1,8%	
BRESSANONE	15166	14639	29805	173	297	470	1,6%	
BRUNICO	24256	23054	47310	793	489	1282	2,7%	
EGNA	7179	6904	14083	78	110	188	1,3%	
MERANO	30034	29233	59267	670	1049	1719	2,9%	
SILANDRO	11165	10401	21566	161	200	361	1,7%	
VIPITENO	6141	5528	11669	111	166	277	2,4%	
TOT. BOLZANO	158473	153081	311554	3031	3614	6645	2,1%	
TOT. TRENTINO A. ADIGE	319650	309259	628909	11360	18507	29867	4,7%	
FRIULI VENEZIA GIULIA								
TRIESTE	81533	81549	163082	4981	8158	13139	8,1%	
TOT. TRIESTE	81533	81549	163082	4981	8158	13139	8,1%	
PORDENONE	53372	52655	106027	2261	4655	6916	6,5%	
MANIAGO	8248	8527	16775	463	1284	1747	10,4%	
SACILE	14352	13909	28261	437	889	1326	4,7%	
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	14025	13559	27584	599	1426	2025	7,3%	
SPILIMBERGO	8726	8065	16791	421	968	1389	8,3%	
TOT. PORDENONE	98723	96715	195438	4181	9222	13403	6,9%	
UDINE	63292	64764	128056	4211	11893	16104	12,6%	
CERVIGNANO DEL FRIULI	24369	23317	47686	1182	2721	3903	8,2%	
CIVIDALE DEL FRIULI	18167	17290	35457	1123	2035	3158	8,9%	
CODROIPO	8356	8288	16644	600	1436	2036	12,2%	
GEMONA DEL FRIULI	10074	9963	20037	638	1190	1828	9,1%	
LATISANA	12640	12145	24785	897	1627	2524	10,2%	
PONTEBBA	4844	4186	9030	351	645	996	11,0%	
SAN DANIELE DEL FRIULI	10980	15360	26340	536	1137	1673	6,4%	
TARCENTO	9079	8829	17908	628	1178	1806	10,1%	
TOLMEZZO	15183	14825	30008	710	1286	1996	6,7%	
TOT. UDINE	176984	178967	355951	10876	25148	36024	10,1%	
GORIZIA	24592	23510	48102	1575	2584	4159	8,6%	
MONFALCONE	24833	23998	48831	1442	2715	4157	8,5%	
TOT. GORIZIA	49425	47508	96933	3017	5299	8316	8,6%	
TOT.FRIULI VENEZIA GIULIA	406665	404739	811404	23055	47827	70882	8,7%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	*Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998*			*Iscritti alla 1^ classe (media 1999)*			*Rapporto di iscrizione 1999*	*Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.*
	M	*F*	*T*	*M*	*F*	*T*		
EMILIA ROMAGNA								
BOLOGNA	157606	161185	318791	11584	15760	27344	8,6%	
IMOLA	35084	34518	69602	1691	3625	5316	7,6%	
MINERBIO E MOLINELLA	44994	44307	89301	2173	4319	6492	7,3%	
PORRETTA TERME	13676	12841	26517	698	1657	2355	8,9%	
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	28014	26879	54893	1439	2811	4250	7,7%	
SASSO MARCONI	26399	25639	52038	1156	2057	3213	6,2%	
TOT. BOLOGNA	305773	305369	611142	18741	30229	48970	8,0%	
RAVENNA	59573	59419	118992	7661	9068	16729	14,1%	
FAENZA	27495	27188	54683	1589	2846	4435	8,1%	
LUGO	33153	33779	66932	1772	3049	4821	7,2%	
TOT. RAVENNA	120221	120386	240607	11022	14963	25985	10,8%	
REGGIO EMILIA [2]	66609	65198	131807	2709	4886	7597	5,8%	
CASTELNOVO NE' MONTI [2]	10804	10046	20850	332	706	1043	5,0%	
CORREGGIO [2]	15868	15531	31399	315	359	674	2,1%	
GUASTALLA [2]	21833	20901	42734	617	1362	1979	4,6%	
MONTECCHIO EMILIA [2]	17747	17209	34956	488	1106	1594	4,6%	
SCANDIANO [2]	18768	17979	36747	507	1115	1622	4,4%	
TOT. REGGIO EMILIA	151629	146864	298493	4969	9533	14508	4,9%	
FERRARA	49158	50882	100040	5374	9708	15082	15,1%	
ARGENTA	12337	12287	24624	1130	2009	3139	12,7%	
CENTO	18792	18087	36879	1198	2801	3999	10,8%	
CODIGORO	23984	23562	47546	3528	6765	10293	21,6%	**
COPPARO	13301	13244	26545	1614	2985	4599	17,3%	
TOT. FERRARA	117572	118062	235634	12844	24268	37112	15,7%	
FORLI'	56690	56800	113490	4301	8491	12792	11,3%	
CESENA	62887	62079	124966	5093	9803	14896	11,9%	
TOT. FORLI'	119577	118879	238456	9394	18294	27688	11,6%	
RIMINI	63151	63254	126405	6891	12302	19193	15,2%	
RICCIONE	29676	29541	59217	3870	7045	10915	18,4%	**
TOT. RIMINI	92827	92795	185622	10761	19347	30108	16,2%	
PIACENZA	47253	46668	93921	2672	5393	8065	8,6%	
BOBBIO	2694	2422	5116	139	213	352	6,9%	
CASTEL SAN GIOVANNI	15495	14836	30331	795	1526	2321	7,7%	
FIORENZUOLA D'ARDA	18209	17144	35353	789	1984	2773	7,8%	
PONTE DELL'OLIO	5109	4634	9743	166	400	566	5,8%	
TOT. PIACENZA	88760	85704	174464	4561	9516	14077	8,1%	
PARMA	76244	76378	152622	4126	7355	11481	7,5%	
BORGO VAL DI TARO	14352	13091	27443	833	1606	2439	8,9%	
FIDENZA	29201	28251	57452	1553	2836	4389	7,6%	
LANGHIRANO	13063	12140	25203	400	861	1261	5,0%	
TOT. PARMA	132860	129860	262720	6912	12658	19570	7,4%	
MODENA	88668	83416	172084	5280	8454	13734	8,0%	
CARPI	24352	24503	48855	1433	2615	4048	8,3%	
MIRANDOLA	25945	25609	51554	1321	2263	3584	7,0%	
PAVULLO	11902	11082	22984	486	1092	1578	6,9%	
SASSUOLO	39274	38131	77405	1255	2645	3900	5,0%	
VIGNOLA	25448	24525	49973	1034	2194	3228	6,5%	
TOT. MODENA	215589	207266	422855	10809	19263	30072	7,1%	
TOT. EMILIA ROMAGNA	1344808	1325185	2669993	90013	158071	248090	9,3%	
ITALIA NORD EST	*3663298*	*3599052*	*7262350*	*218552*	*386028*	*604586*	*8,3%*	
ITALIA NORD	*8963812*	*8853232*	*17817044*	*571481*	*957144*	*1528630*	*8,6%*	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
TOSCANA								
FIRENZE	168828	173937	342765	12468	21266	33734	9,8%	
BORGO SAN LORENZO	18807	18094	36901	1316	2952	4268	11,6%	
CASTELFIORENTINO	14532	14730	29262	987	2125	3112	10,6%	
EMPOLI	38269	38533	76802	2645	5797	8442	11,0%	
FIGLINE VAL D'ARNO	14446	14313	28759	928	1866	2794	9,7%	
PONTASSIEVE	14312	13792	28104	1029	1952	2981	10,6%	
S.CASCIANO IN VAL DI PESA	18084	17885	35969	908	1992	2900	8,1%	
SCANDICCI	29040	29176	58216	1626	3311	4937	8,5%	
TOT. FIRENZE	316318	320460	636778	21907	41261	63168	9,9%	
PRATO	78459	77656	156115	5203	10682	15885	10,2%	
TOT. PRATO	78459	77656	156115	5203	10682	15885	10,2%	
LIVORNO	59967	60532	120499	6376	12521	18897	15,7%	
PIOMBINO	23040	23318	46358	1724	3831	5555	12,0%	
PORTOFERRAIO	10573	10270	20843	1062	1732	2794	13,4%	
ROSIGNANO MARITTIMO	19530	19949	39479	1836	3265	5101	12,9%	
TOT. LIVORNO	113110	114069	227179	10998	21349	32347	14,2%	
PISA	60715	61583	122298	6553	11158	17711	14,5%	
PONTEDERA	34313	34279	68592	3026	5611	8637	12,6%	
SANTA CROCE SULL'ARNO	24833	24161	48994	1721	3211	4932	10,1%	
VOLTERRA	10587	10148	20735	785	1385	2170	10,5%	
TOT. PISA	130448	130171	260619	12085	21365	33450	12,8%	
ARETINA	40318	40684	81002	2617	4972	7589	9,4%	
CASENTINO	12481	11892	24373	779	1910	2689	11,0%	
VALDICHIANA	15738	18105	33843	1150	2158	3308	9,8%	
VALDARNO	28787	28499	57286	1724	3859	5583	9,7%	
VALTIBERINA	10291	10234	20525	726	1456	2182	10,6%	
TOT. AREZZO	107615	109414	217029	6996	14355	21351	9,8%	
SIENA	39032	39032	78064	2803	4640	7443	9,5%	
ABBADIA SAN SALVATORE	4017	5324	9341	405	728	1133	12,1%	
MONTEPULCIANO	12535	13046	25581	822	738	1560	6,1%	
POGGIBONSI	19948	19165	39113	1195	2690	3885	9,9%	
SINALUNGA	6564	6565	13129	439	1211	1650	12,6%	
TOT. SIENA	82096	83132	165228	5664	10007	15671	9,5%	
GROSSETO	35246	35756	71002	3231	6126	9357	13,2%	
ARCIDOSSO	5144	4997	10141	450	839	1289	12,7%	
FOLLONICA	14871	14885	29756	1318	2351	3669	12,3%	
MANCIANO	4907	4885	9792	421	729	1150	11,7%	
ORBETELLO	13072	13055	26127	1133	2004	3137	12,0%	
TOT. GROSSETO	73240	73578	146818	6553	12049	18602	12,7%	
MASSA	50112	51219	101331	6069	9486	15555	15,4%	
AULLA	16152	15711	31863	1600	2687	4287	13,5%	
TOT. MASSA	66264	66930	133194	7669	12173	19842	14,9%	
LUCCA	53428	52904	106332	3745	7435	11180	10,5%	
BARGA	9884	9520	19404	615	1373	1988	10,2%	
CASTELNUOVO DI GARF.	10143	9631	19774	661	1548	2209	11,2%	
VIAREGGIO	54966	55503	110469	3240	5756	8996	8,1%	
TOT. LUCCA	128421	127558	255979	8261	16112	24373	9,5%	
PISTOIA	50228	50538	100766	3376	6699	10075	10,0%	
MONTECATINI TERME	30743	32033	62776	2004	4254	6258	10,0%	
PESCIA	8894	8861	17755	625	1302	1927	10,9%	
SAN MARCELLO P.SE	3620	3627	7247	185	430	615	8,5%	
TOT. PISTOIA	93485	95059	188544	6190	12685	18875	10,0%	
TOT. TOSCANA	1189456	1198027	2387483	91526	172038	263564	11,0%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
UMBRIA								
PERUGIA	95982	96362	192344	14034	17534	31568	16,4%	
CITTA' DI CASTELLO	23692	23605	47297	3921	5900	9821	20,8%	**
FOLIGNO	29420	28895	58315	3567	9426	12993	22,3%	**
GUBBIO	18890	18712	37602	2326	3916	6242	16,6%	
SPOLETO	19811	19741	39552	2242	3699	5941	15,0%	
TODI	16592	16668	33260	1738	3201	4939	14,8%	
TOT. PERUGIA	204387	203983	408370	27828	43676	71504	17,5%	
TERNI	42611	43508	86119	6632	10744	17376	20,2%	**
AMELIA	17365	15502	32867	2245	3389	5634	17,1%	
ORVIETO	14065	13915	27980	1960	3065	5025	18,0%	**
TOT. TERNI	74041	72925	146966	10837	17198	28035	19,1%	
TOT. UMBRIA	278428	276908	555336	38665	60874	99539	17,9%	
MARCHE								
ANCONA	71465	72654	144119	7954	8085	16039	11,1%	
SENIGALLIA	23391	23309	46700	112	4260	4372	9,4%	
FABRIANO	21046	22314	43360	1568	2501	4069	9,4%	
IESI	35675	35832	71507	3449	6083	9532	13,3%	
TOT. ANCONA	151577	154109	305686	13083	20929	34012	11,1%	
ASCOLI PICENO	41828	42381	84209	5537	9292	14829	17,6%	
FERMO	53234	52837	106071	4067	7163	11230	10,6%	
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	30639	31407	62046	3748	6860	10608	17,1%	
TOT. ASCOLI PICENO	125701	126625	252326	13352	23315	36667	14,5%	
MACERATA	59237	58893	118130	4346	6364	10710	9,1%	
CAMERINO	11821	11801	23622	1031	1738	2769	11,7%	
CIVITANOVA MARCHE	30288	30716	61004	2726	4163	6889	11,3%	
TOT. MACERATA	101346	101410	202756	8103	12265	20368	10,0%	
PESARO	51772	54003	105775	7184	10959	18143	17,2%	
URBINO	13532	13333	26865	1727	3024	4751	17,7%	
FANO	48965	46956	95921	6228	11368	17596	18,3%	**
TOT. PESARO E URBINO	114269	114292	228561	15139	25351	40490	17,7%	
TOT. MARCHE	492893	496436	989329	49677	81860	131537	13,3%	
LAZIO								
ROMA	983273	1017352	2000625	189138	231169	420307	21,0%	**
CIVITAVECCHIA	60256	60909	121165	11336	15702	27038	22,3%	**
COLLEFERRO	63043	62500	125543	10634	14353	24987	19,9%	**
FRASCATI	110593	110176	220769	28686	31639	60325	27,3%	**
MONTEROTONDO	62196	62218	124414	13677	18003	31680	25,5%	**
POMEZIA	57018	56591	113609	8171	15364	23535	20,7%	**
TIVOLI	63674	63535	127209	15279	19191	34470	27,1%	**
TOT. ROMA	1400053	1433281	2833334	276921	345421	622342	22,0%	
FROSINONE	73426	73325	146751	17808	22536	40344	27,5%	**
ANAGNI	21062	20852	41914	3515	6449	9964	23,8%	**
CASSINO	31303	30683	61986	7224	9397	16621	26,8%	**
PONTECORVO	15289	15641	30930	3105	4676	7781	25,2%	**
SORA	26108	26170	52278	5651	7987	13638	26,1%	**
TOT. FROSINONE	167188	166671	333859	37303	51045	88348	26,5%	
LATINA	67719	68237	135956	16103	19263	35366	26,0%	**
APRILIA	20809	20475	41284	4196	6224	10420	25,2%	**
CISTERNA	15038	15921	30959	2864	4022	6886	22,2%	**
FONDI	16239	16002	32241	3520	4112	7632	23,7%	**
FORMIA	37081	37684	74765	8000	8924	16924	22,6%	**
TERRACINA	17902	17504	35406	3857	3691	7548	21,3%	**
TOT. LATINA	174788	175823	350611	38540	46236	84776	24,2%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
RIETI	35405	35360	70765	6495	10555	17050	24,1%	**
POGGIO MIRTETO	13875	13838	27713	2529	4085	6614	23,9%	**
TOT. RIETI	49280	49198	98478	9024	14640	23664	24,0%	
VITERBO	56940	58700	115640	10105	14138	24243	21,0%	**
CIVITA CASTELLANA	23650	23090	46740	3624	5080	8704	18,6%	**
TARQUINIA	16925	16800	33725	3542	3703	7245	21,5%	**
TOT. VITERBO	97515	98590	196105	17271	22921	40192	20,5%	
TOT. LAZIO	1888824	1923563	3812387	379059	480263	859322	22,5%	
ITALIA CENTRALE	*3849601*	*3894934*	*7744535*	*558927*	*795035*	*1353962*	*17,5%*	
MOLISE								
CAMPOBASSO	43995	43866	87861	9201	11449	20650	23,5%	**
TERMOLI	34377	34459	68836	6826	8341	15167	22,0%	**
TOT. CAMPOBASSO	78372	78325	156697	16027	19790	35817	22,9%	
ISERNIA	29511	29008	58519	6429	7662	14091	24,1%	**
TOT. ISERNIA	29511	29008	58519	6429	7662	14091	24,1%	
TOT. MOLISE	107883	107333	215216	22456	27452	49908	23,2%	
ABRUZZO								
PESCARA	72445	73978	146423	12556	15850	28406	19,4%	**
PENNE	13128	12846	25974	2090	2487	4577	17,6%	
POPOLI	4994	4869	9863	986	1235	2221	22,5%	**
SCAFA	10176	10160	20336	1673	2348	4021	19,8%	**
TOT. PESCARA	100743	101853	202596	17305	21920	39225	19,4%	
TERAMO	31627	31028	62655	5265	7418	12683	20,2%	**
GIULIANOVA	20936	21257	42193	2992	4745	7737	18,3%	**
NERETO	16282	16219	32501	1934	3253	5187	16,0%	
ROSETO DEGLI ABRUZZI	30835	30341	61176	4343	7439	11782	19,3%	**
TOT. TERAMO	99680	98845	198525	14534	22855	37389	18,8%	
CHIETI	45134	46017	91151	7012	9802	16814	18,4%	**
LANCIANO	36312	36024	72336	4835	8196	13031	18,0%	**
ORTONA	13077	13495	26572	2186	2820	5006	18,8%	**
VASTO	33436	32634	66070	5000	7783	12783	19,3%	**
TOT. CHIETI	127959	128170	256129	19033	28601	47634	18,6%	
L'AQUILA	34935	34153	69088	5989	9175	15164	21,9%	**
AVEZZANO	44854	43143	87997	8485	11243	19728	22,4%	**
CASTEL DI SANGRO	5779	5700	11479	1282	1539	2821	24,6%	**
SULMONA	17405	18526	35931	3612	5738	9350	26,0%	**
TOT. L'AQUILA	102973	101522	204495	19368	27695	47063	23,0%	
TOT. ABRUZZO	431355	430390	861745	70240	101071	171311	19,9%	
CAMPANIA								
NAPOLI	365471	370631	736102	116759	98533	215292	29,2%	**
AFRAGOLA	72759	72505	145264	24297	9995	34292	23,6%	**
CASTELLAMMARE DI STABIA	51022	51441	102463	15527	18283	33810	33,0%	**
FRATTAMAGGIORE	62848	62723	125571	24059	22295	46354	36,9%	**
GIUGLIANO	87638	87953	175591	28051	26738	54789	31,2%	**
ISCHIA	19411	18900	38311	3956	3847	7803	20,4%	**
NOLA	46381	46615	92996	13943	16612	30555	32,9%	**
POMIGLIANO D'AR.	129160	128353	257513	38385	46250	84635	32,9%	**
POMPEI	47628	48703	96331	17509	20225	37734	39,2%	**
POZZUOLI	60237	60056	120293	20478	15443	35921	29,9%	**
SORRENTO	31085	31594	62679	6441	9407	15848	25,3%	**
TORRE DEL GRECO	100675	101629	202304	29195	27097	56292	27,8%	**
TOT. NAPOLI	1074315	1081103	2155418	338600	314725	653325	30,3%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
AVELLINO	89455	88901	178356	19458	26216	45674	25,6%	**
GROTTAMINARDA	23967	24027	47994	5672	5734	11406	23,8%	**
S.ANGELO DEI LOMBARDI	30479	29806	60285	7608	7450	15058	25,0%	**
TOT. AVELLINO	143901	142734	286635	32738	39400	72138	25,2%	
BENEVENTO	52039	52941	104980	12478	15304	27782	26,5%	**
TELESE	24844	24869	49713	6591	7388	13979	28,1%	**
MONTESARCHIO	19819	19600	39419	5845	6875	12720	32,3%	**
TOT. BENEVENTO	96702	97410	194112	24914	29567	54481	28,1%	
CASERTA	123870	125479	249349	36161	26286	62447	25,0%	**
AVERSA	105967	58564	164531	25230	24076	49306	30,0%	**
CAPUA	28556	29065	57621	8920	10621	19541	33,9%	**
CASAL DI PRINCIPE	26856	26364	53220	12055	8937	20992	39,4%	**
PIEDIMONTE M.	19127	19111	38238	6634	8050	14684	38,4%	**
SESSA AURUNCA	22582	24596	47178	8735	9420	18155	38,5%	**
TEANO	24187	24751	48938	9081	6524	15605	31,9%	**
TOT. CASERTA	351145	307930	659075	106816	93914	200730	30,5%	
SALERNO	102479	106921	209400	23188	29622	52810	25,2%	**
AGROPOLI	23765	23486	47251	6489	4129	10618	22,5%	**
BATTIPAGLIA	56841	56968	113809	15745	9280	25025	22,0%	**
MAIORI	11204	11218	22422	2866	3199	6065	27,0%	**
NOCERA INFERIORE	48385	48605	96990	15202	18438	33640	34,7%	**
OLIVETO CITRA	18675	17000	35675	3684	6159	9843	27,6%	**
ROCCADASPIDE	8936	9396	18332	2876	2742	5618	30,6%	**
SALA CONSILINA	21089	21212	42301	5984	6356	12340	29,2%	**
SAPRI	17354	17619	34973	5527	4075	9602	27,5%	**
SCAFATI	47752	48470	96222	5984	6356	12340	12,8%	
VALLO DELLA LUCANIA	16148	16270	32418	4288	3192	7480	23,1%	**
TOT. SALERNO	372628	377165	749793	91833	93548	185381	24,7%	
TOT. CAMPANIA	2038691	2006342	4045033	594901	571154	1166055	28,8%	
PUGLIA								
BARI	122201	124714	246915	55981	49253	105234	42,6%	**
ACQUAVIVA DELLE FONTI	13746	7437	21183	5046	5753	10799	51,0%	**
ALTAMURA	36423	37237	73660	5390	5226	10616	14,4%	
ANDRIA	37590	38023	75613	12382	7881	20263	26,8%	**
BARLETTA	49253	48681	97934	13173	9634	22807	23,3%	**
BITONTO	40450	40433	80883	8778	7637	16415	20,3%	**
GIOIA DEL COLLE	17687	17832	35519	3652	4592	8244	23,2%	**
MOLFETTA	80925	81439	162364	18040	13336	31376	19,3%	**
MONOPOLI	31290	31225	62515	6743	7647	14390	23,0%	**
NOCI	33865	34971	68836	6407	7753	14160	20,6%	**
RUTIGLIANO	44545	44392	88937	9321	10494	19815	22,3%	**
TOT. BARI	507975	506384	1014359	144913	129206	274119	27,0%	
FOGGIA	60535	57324	117859	16300	17500	33800	28,7%	**
ASCOLI SATRIANO	7652	7639	15291	2391	2483	4874	31,9%	**
CERIGNOLA	31583	32262	63845	7601	4556	12157	19,0%	**
LUCERA	17493	17510	35003	3943	4833	8776	25,1%	**
MANFREDONIA	27553	27193	54746	6787	8597	15384	28,1%	**
ORTA NOVA	12375	12049	24424	2642	3021	5663	23,2%	**
S.GIOVANNI ROTONDO	16957	17072	34029	2867	2449	5316	15,6%	
SANNICANDRO GARGANICO	16070	17338	33408	2634	1879	4513	13,5%	
SAN SEVERO	23051	22545	45596	5197	5395	10592	23,2%	**
TORREMAGGIORE	7819	8090	15909	2211	2199	4410	27,7%	**
VIESTE	12863	12794	25657	2978	2803	5781	22,5%	**
TOT. FOGGIA	233951	231816	465767	55551	55715	111266	23,9%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
TARANTO	76288	76858	153146	16152	13649	29801	19,5%	**
CASTELLANETA	21009	21435	42444	4611	5479	10090	23,8%	**
GROTTAGLIE	35515	31460	66975	8217	11138	19355	28,9%	**
MANDURIA	29861	30173	60034	5382	6659	12041	20,1%	**
MARTINA FRANCA	22054	23221	45275	5112	4836	9948	22,0%	**
MASSAFRA	20951	23440	44391	3952	4394	8346	18,8%	**
TOT. TARANTO	205678	206587	412265	43426	46155	89581	21,7%	
BRINDISI	43323	45059	88382	11603	13012	24615	27,9%	**
FRANCAVILLA FONTANA	28799	29836	58635	7925	17176	25101	42,8%	**
MESAGNE	29421	30904	60325	7530	6742	14272	23,7%	**
OSTUNI	41076	42572	83648	8864	11103	19967	23,9%	**
TOT. BRINDISI	142619	148371	290990	35922	48033	83955	28,9%	
LECCE	63886	70937	134823	12854	18454	31308	23,2%	**
CAMPI SALENTINA	30069	31985	62054	7018	9423	16441	26,5%	**
CASARANO	40005	42097	82102	9113	13074	22187	27,0%	**
GALATINA	21440	22616	44056	5215	7499	12714	28,9%	**
GALLIPOLI	16993	17577	34570	3945	4628	8573	24,8%	**
MAGLIE	18667	19657	38324	4366	6530	10896	28,4%	**
MARTANO	16886	17780	34666	4111	6852	10963	31,6%	**
NARDO'	30915	32138	63053	8493	12250	20743	32,9%	**
POGGIARDO	14703	16050	30753	3600	5362	8962	29,1%	**
TRICASE	20980	22262	43242	5260	6514	11774	27,2%	**
TOT. LECCE	274544	293099	567643	63975	90586	154561	27,2%	
TOT. PUGLIA	1364767	1386257	2751024	343787	369695	713482	25,9%	
BASILICATA								
POTENZA	37214	37546	74760	10965	15106	26071	34,9%	**
BARAGIANO SCALO	13397	13026	26423	3300	4058	7358	27,8%	**
GENZANO DI LUCANIA	8923	8780	17703	3301	3443	6744	38,1%	**
LAURENZANA	5161	5149	10310	1755	2290	4045	39,2%	**
LAURIA	17377	17297	34674	6153	6102	12255	35,3%	**
LAVELLO	11785	11919	23704	2761	3434	6195	26,1%	**
MELFI	16509	16348	32857	4118	6783	10901	33,2%	**
SENISE	11955	12020	23975	4062	5209	9271	38,7%	**
VILLA D'AGRI	12802	12656	25458	4058	4633	8691	34,1%	**
TOT. POTENZA	135123	134741	269864	40473	51058	91531	33,9%	
MATERA	28552	28914	57466	7243	10255	17498	30,4%	**
FERRANDINA	8975	8827	17802	2561	3741	6302	35,4%	**
POLICORO	27611	27856	55467	8527	10638	19165	34,6%	**
STIGLIANO	4733	4823	9556	1473	2006	3479	36,4%	**
TOT. MATERA	69871	70420	140291	19804	26640	46444	33,1%	
TOT. BASILICATA	204994	205161	410155	60277	77698	137975	33,6%	
CALABRIA								
CATANZARO	65152	65221	130373	15923	20408	36331	27,9%	**
LAMEZIA TERME	43802	48596	92398	10759	17107	27866	30,2%	**
SOVERATO	21561	22125	43686	6023	7731	13754	31,5%	**
TOT. CATANZARO	130515	135942	266457	32705	45246	77951	29,3%	
CROTONE	46307	41060	87367	16782	8902	25684	29,4%	**
CIRO' MARINA	14779	15017	29796	4263	4180	8443	28,3%	**
TOT. CROTONE	61086	56077	117163	21045	13082	34127	29,1%	
VIBO VALENTIA	57116	56061	113177	16029	16230	32259	28,5%	**
TOT. VIBO VALENTIA	57116	56061	113177	16029	16230	32259	28,5%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
COSENZA	97552	98569	196121	27715	28548	56263	28,7%	**
AMANTEA	12586	11566	24152	3034	3414	6448	26,7%	**
CASTROVILLARI	23174	22964	46138	5962	6746	12708	27,5%	**
CORIGLIANO CALABRO	25527	25139	50666	9397	6030	15427	30,4%	**
PAOLA	18178	18609	36787	6645	5152	11797	32,1%	**
ROGLIANO	9529	9638	19167	3065	2234	5299	27,6%	**
ROSSANO	27234	27070	54304	8609	10295	18904	34,8%	**
SAN MARCO ARGENTANO	17228	16999	34227	4627	4732	9359	27,3%	**
SCALEA	19433	20273	39706	5516	3028	8544	21,5%	**
TREBISACCE	13959	13867	27826	4417	4523	8940	32,1%	**
TOT. COSENZA	264400	264694	529094	78987	74702	153689	29,0%	
REGGIO CALABRIA	89069	87437	176506	28917	26004	54921	31,1%	**
BOVALINO	12700	12278	24978	8067	5320	13387	53,6%	**
CAULONIA	7645	7901	15546	4247	4639	8886	57,2%	**
GIOIA TAURO	36652	35656	72308	11155	10407	21562	29,8%	**
LOCRI	21112	22161	43273	8318	8575	16893	39,0%	**
MELITO P.S.	12998	12679	25677	5642	6225	11867	46,2%	**
POLISTENA	22830	22234	45064	8592	12038	20630	45,8%	**
TOT. REGGIO CALABRIA	203006	200346	403352	74938	73208	148146	36,7%	
TOT CALABRIA	716123	713120	1429243	223704	222468	446172	31,2%	
ITALIA MERIDIONALE	*4863813*	*4848603*	*9712416*	*1315365*	*1369538*	*2684903*	*27,6%*	
SARDEGNA								
CAGLIARI	69026	73358	142384	16470	21071	37541	26,4%	**
ASSEMINI	43536	42204	85740	10980	13896	24876	29,0%	**
CARBONIA	31443	31211	62654	8849	10067	18916	30,2%	**
IGLESIAS	23637	24288	47925	5289	7290	12579	26,2%	**
MURAVERA	5545	5257	10802	1381	1911	3292	30,5%	**
QUARTU SANT'ELENA	56888	56970	113858	14325	17496	31821	27,9%	**
SAN GAVINO MONREALE	23000	22351	45351	5788	7805	13593	30,0%	**
SANLURI	21148	20461	41609	5994	8219	14213	34,2%	**
SENORBI	11683	10976	22659	3149	3852	7001	30,9%	**
TOT. CAGLIARI	285906	287076	572982	72225	91607	163832	28,6%	
NUORO	30037	29910	59947	8067	10470	18537	30,9%	**
ISILI	12296	11945	24241	3328	2739	6067	25,0%	**
LANUSEI	20167	19878	40045	6040	8285	14325	35,8%	**
MACOMER	12435	12612	25047	3310	4398	7708	30,8%	**
SINISCOLA	15332	14510	29842	4247	4979	9226	30,9%	**
SORGONO	6600	6169	12769	2001	2523	4524	35,4%	**
TOT. NUORO	96867	95024	191891	26993	33394	60387	31,5%	
ORISTANO	26642	26710	53352	6553	9015	15568	29,2%	**
ALES	3254	3011	6265	1030	1241	2271	36,2%	**
CUGLIERI	4191	4117	8308	1175	1353	2528	30,4%	**
GHILARZA	7824	7773	15597	2108	2705	4813	30,9%	**
MOGORO	3798	3490	7288	1193	1406	2599	35,7%	**
TERRALBA	9210	8876	18086	2378	3105	5483	30,3%	**
TOT. ORISTANO	54919	53977	108896	14437	18825	33262	30,5%	
SASSARI	71907	72415	144322	18083	23039	41122	28,5%	**
ALGHERO	22382	21724	44106	5527	7541	13068	29,6%	**
BONORVA	6530	6350	12880	1589	2158	3747	29,1%	**
CASTELSARDO	8891	8674	17565	2457	3492	5949	33,9%	**
OLBIA	34437	33760	68197	6585	8624	15209	22,3%	**
OZIERI	14060	13481	27541	3505	4761	8266	30,0%	**
TEMPIO PAUSANIA	10810	10487	21297	2156	2952	5108	24,0%	**
TOT. SASSARI	169017	166891	335908	39902	52567	92469	27,5%	
TOT. SARDEGNA	606709	602968	1209677	153557	196393	349950	28,9%	

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
SICILIA								
AGRIGENTO	54934	57623	112557	26180	21161	47341	42,1%	**
BIVONA	5729	5865	11594	2683	2854	5537	47,8%	**
CANICATTI'	25562	27031	52593	12756	9677	22433	42,7%	**
CASTELTERMINI	9158	9474	18632	3872	4813	8685	46,6%	**
LICATA	20654	21622	42276	8862	9386	18248	43,2%	**
MENFI	9352	9407	18759	4061	3750	7811	41,6%	**
RIBERA	7505	8666	16171	4312	4677	8989	55,6%	**
SCIACCA	15033	15136	30169	4749	5081	9830	32,6%	**
TOT. AGRIGENTO	147927	154824	302751	67475	61399	128874	42,6%	
CALTANISSETTA	39065	42305	81370	12269	15269	27538	33,8%	**
GELA	44805	46325	91130	15836	17108	32944	36,2%	**
MUSSOMELI	8869	9362	18231	3413	4178	7591	41,6%	**
TOT. CALTANISSETTA	92739	97992	190731	31518	36555	68073	35,7%	
CATANIA	115240	117993	233233	36340	32700	69040	29,6%	**
ACIREALE	45679	46621	92300	15065	15035	30100	32,6%	**
ADRANO	20445	21438	41883	11503	7836	19339	46,2%	**
BRONTE	8706	9051	17757	3819	4317	8136	45,8%	**
CALTAGIRONE	19398	20037	39435	8210	7288	15498	39,3%	**
GIARRE	29353	29541	58894	11149	10654	21803	37,0%	**
GRAMMICHELE	9894	10388	20282	5375	3766	9141	45,1%	**
MISTERBIANCO	21291	21492	42783	6000	7247	13247	31,0%	**
PATERNO'	24462	24589	49051	8657	7515	16172	33,0%	**
RAMACCA	6336	7393	13729	2102	2682	4784	34,8%	**
RANDAZZO	7660	8015	15675	4111	3970	8081	51,6%	**
SAN GIOVANNI LA PUNTA	46851	48223	95074	13641	16755	30396	32,0%	**
SCORDIA	13642	13863	27505	5271	4734	10005	36,4%	**
TOT. CATANIA	368957	378644	747601	131243	124499	255742	34,2%	
ENNA	19549	21160	40709	7133	8192	15325	37,6%	**
LEONFORTE	12782	13204	25986	5064	6538	11602	44,6%	**
NICOSIA	10314	10790	21104	4186	4969	9155	43,4%	**
PIAZZA ARMERINA	15962	16401	32363	5974	7521	13495	41,7%	**
TOT. ENNA	58607	61555	120162	22357	27220	49577	41,3%	
MESSINA	88048	89933	177981	22220	29402	51622	29,0%	**
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	20779	21063	41842	8635	12645	21280	50,9%	**
CAPO D'ORLANDO	15818	16113	31931	5909	8696	14605	45,7%	**
FRANCAVILLA DI SICILIA	4184	4246	8430	1984	2286	4270	50,7%	**
GIARDINI NAXOS	10959	10564	21523	4188	3439	7627	35,4%	**
LIPARI	5108	4701	9809	1241	1643	2884	29,4%	**
MILAZZO	18784	19012	37796	5464	8316	13780	36,5%	**
MISTRETTA	3789	3876	7665	1334	1614	2948	38,5%	**
PATTI	12612	12826	25438	4386	6437	10823	42,5%	**
SANT'AGATA DI MILITELLO	14295	15031	29326	4133	6036	10169	34,7%	**
SANTA TERESA DI RIVA	12131	12345	24476	4339	5966	10305	42,1%	**
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	4451	4610	9061	1837	2124	3961	43,7%	**
VILLAFRANCA TIRRENA	12074	12476	24550	3864	5809	9673	39,4%	**
TOT. MESSINA	223032	226796	449828	69534	94413	163947	36,4%	
PALERMO (3)	240000	252000	492000	62000	58000	120000	24,4%	**
BAGHERIA (3)	31000	32000	63000	10000	9000	19000	30,2%	**
CARINI	24533	24275	48808	8648	8899	17547	36,0%	**
CEFALU'	14713	14827	29540	5650	6840	12490	42,3%	**
CORLEONE	8316	8737	17053	4772	4836	9608	56,3%	**
LERCARA FRIDDI	10950	11680	22630	5017	6132	11149	49,3%	**
MISILMERI	18701	19004	37705	7733	8760	16493	43,7%	**

Sezioni circoscrizionali per l'impiego	Popolazione residente in età da lavoro al 31/12/1998			Iscritti alla 1^ classe (media 1999)			Rapporto di iscrizione 1999	Sezioni con rapp. maggiore del rapp. medio naz.
	M	F	T	M	F	T		
MONREALE	18056	16416	34472	6311	5912	12223	35,5%	**
PARTINICO	21895	22618	44513	15067	12034	27101	60,9%	**
PETRALIA SOPRANA	9809	10458	20267	4922	4730	9652	47,6%	**
TERMINI IMERESE	21025	21346	42371	9053	10509	19562	46,2%	**
TOT. PALERMO	418998	433361	852359	139173	135652	274825	32,2%	
RAGUSA	31775	30674	62449	7677	10693	18370	29,4%	**
MODICA	36178	36559	72737	12030	13567	25597	35,2%	**
VITTORIA	32629	31588	64217	6802	8185	14987	23,3%	**
TOT. RAGUSA	100582	98821	199403	26509	32445	58954	29,6%	
SIRACUSA	67248	67776	135024	18780	20392	39172	29,0%	**
AUGUSTA	21323	20787	42110	5246	6787	12033	28,6%	**
LENTINI	19150	20046	39196	6161	6771	12932	33,0%	**
NOTO	33052	33479	66531	12364	23930	36294	54,6%	**
TOT. SIRACUSA	140773	142088	282861	42551	57880	100431	35,5%	
TRAPANI	49461	52247	101708	15568	18109	33677	33,1%	**
ALCAMO	21997	22754	44751	6832	9346	16178	36,2%	**
CASTELVETRANO	24869	25523	50392	14724	14951	29675	58,9%	**
MARSALA	30775	31123	61898	10602	9414	20016	32,3%	**
MAZARA DEL VALLO	17825	17218	35043	5362	6407	11769	33,6%	**
PANTELLERIA	2406	2592	4998	581	518	1099	22,0%	**
TOT. TRAPANI	147333	151457	298790	53669	58745	112414	37,6%	
TOT. SICILIA	1698948	1745538	3444486	584029	628808	1212837	35,2%	
ITALIA INSULARE	*2305657*	*2348506*	*4654163*	*737586*	*825201*	*1562787*	*33,6%*	
ITALIA	*19982883*	*19945275*	*39928158*	*3183359*	*3946918*	*7130282*	*17,9%*	

FONTE: Elaborazione Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale OML - su dati delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego

---

(1) I dati relativi alle sezioni circoscrizionali della provincia di Bergamo sono stati stimati, in quanto non disponibili.

(2) I dati relativi al numero medio di iscritti nelle sezioni circoscrizionali della provincia di Reggio Emilia sono stati stimati, in quanto non disponibili.

(3) I dati relativi alle sezioni circoscrizionali di Palermo e Bagheria della provincia di Palermo sono stati stimati dall'U.P.L.M.O. di Palermo.

01A0578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 246/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;

ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva;

l'Autorità con deliberazione 3 agosto 2000, n. 145/00 (di seguito delibera n. 145/00 dell'Autorità), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000, ha disposto per alcuni soggetti che ne avevano fatto richiesta il differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;

l'Azienda speciale multiservizi Terni, la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri Napoli, Eni S.p.a. per conto di: Eni S.p.a., EniChem S.p.a., Agip Petroli S.p.a., Sieco S.p.a. ed Ambiente S.p.a., ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alla deliberazione n. 145/00 dell'Autorità hanno presentato richiesta all'Autorità per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Dalmine Energie S.r.l. ha presentato richiesta alla Autorità per il differimento fino al 30 giugno 2002, data di chiusura dell'esercizio sociale, come stabilito con delibera assembleare del 12 giugno 2000, dei termini della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Premesso inoltre che:

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;

l'art. 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a far data dal 1° gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione n. 61/99, recante la direttiva per le separazioni contabile e amministrative per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999, e in particolare l'art. 15, comma 2;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoposti a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 1° aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria

17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;

Considerato che:

le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa sono state motivate essenzialmente da difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi;

lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attività del settore elettrico;

la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, crea una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilità dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle istanze di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse, ancorché siano state inviate con un certo ritardo;

Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;

Ritenuto opportuno altresì stabilire un termine per la presentazione di ulteriori richieste di differimento;

Delibera:

Art. 1.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99.

1.1 L'Azienda speciale multiservizi Terni, la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri Napoli, Eni S.p.a., EniChem S.p.a., Agip Petroli S.p.a., Sieco S.p.a., Ambiente S.p.a. e Dalmine Energie S.r.l. sono tenuti all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1 In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione in materia di separazione contabile e amministrativa, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997.

2.2 Ulteriori richieste di differimento degli obblighi ai sensi dell'art. 15, comma 2 della delibera n. 61/99 devono essere inoltrate all'Autorità entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

2.3 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 28 dicembre 2000

Il presidente: RANCI

01A0738

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 11 gennaio 2001.

Profili interpretativi in materia di varianti - art. 25 della legge-quadro e art. 134 del regolamento di attuazione. (Determinazione n. 1/2001).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono pervenuti a questa Autorità i seguenti quesiti relativi alla normativa, legislativa e regolamentare, che disciplina le varianti.

a) Il comune di Bologna chiede chiarimenti circa la presunta incongruenza tra l'art. 145 del regolamento, che disciplina l'autorizzazione della spesa per lavori in economia, e l'art. 134, che dispone in materia di variazioni e di addizioni al progetto approvato. Mentre il primo di questi due articoli prevede che i lavori in economia siano autorizzati dal responsabile del procedimento ovvero dalla stazione appaltante a seconda della preventiva destinazione o meno delle relative somme nel quadro economico di progetto a tale fine, l'art. 134 del regolamento si riferisce invece all'approvazione, e non più all'autorizzazione, del responsabile del procedimento in tutti i casi di varianti nei quali si utilizzano somme a disposizione del quadro economico. I dubbi interpretativi si riferiscono all'utilizzo di una terminologia giuridica diversa, in un caso «autorizzazione» e nell'altro «approvazione», in ipotesi similari.

b) Il comune di Bernareggio chiede rassicurazioni sulla legittimità del ricorso ad una variante al progetto appaltato per i lavori di costruzione della nuova scuola

materna in caso d'incremento del numero dei nati e dell'immigrazione. In realtà, tali dati, che non coincidono del tutto con quanto previsto e registrato nel P.R.G., sono stati raccolti e messi a disposizione dall'ufficio demografico. Sulla base anche dell'intenzione espressa verbalmente dalla direttrice della scuola materna privata presente nel territorio comunale di chiudere la struttura a causa dell'accentuata carenza di personale, l'amministrazione comunale ravvisa in tali dati gli estremi di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*, della legge quadro, giustificativi del ricorso ad una variante. In quest'ottica, il responsabile del procedimento chiede se sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della suddetta variante, il riscontro, da parte dei progettisti e del direttore lavori, dell'incidenza reale dell'incremento registrato e riferito all'aumento demografico e al numero delle nascite sul progetto approvato, nonché dell'idoneità dei parametri assunti in fase di stesura dello stesso progetto.

c) Nell'ambito di un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante l'esecuzione dei lavori di fondazione (peraltro oggetto di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il comune di Civita Castellana chiede quale possa essere la procedura amministrativa legittima per l'esecuzione di ulteriori opere, resesi necessarie a seguito dell'imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, ed in particolare modo per la realizzazione di una serie di micropali in cemento armato, che da una stima approssimativa comporteranno un'ulteriore spesa di L. 100.000.000.

d) L'ASIREG chiede un'interpretazione con riferimento ai commi 9, seconda parte, e 10 dell'art. 134 del regolamento, e precisamente se in tali ipotesi il responsabile del procedimento debba procedere alle previste approvazioni senza la necessità di approvazione della perizia di variante né da parte dell'organo decisionale della stazione appaltante, né da parte dell'organo che ha approvato il progetto.

e) Il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna, organo periferico dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), formula una serie di quesiti in materia di varianti, ricorrenti a causa del notevole lasso temporale che spesso intercorre tra il momento nel quale l'intervento è programmato e progettato da quello nel quale finalmente si dà concreto inizio all'esecuzione con la compilazione e sottoscrizione da parte dell'appaltatore del verbale di consegna. Ciò determina, infatti, il mutamento, nel frattempo, di alcune esigenze urbanistiche nonché l'intervento di varianti ai piani regolatori di alcune amministrazioni comunali, le quali, nel corso dell'esecuzione ovvero all'inizio dei lavori, avanzano formali richieste di varianti sostanziali al progetto da loro stesse inizialmente approvato. Pertanto, il suddetto compartimento pone il problema sia della legittimità di tali proposte di variante, dettate da nuove e sopravvenute esigenze urbanistiche non esistenti e quindi non prevedibili al momento dell'approvazione del progetto, sia della loro ascrivibilità all'art. 25, comma 1, lettera *b)* della legge quadro, in considerazione della non imputabilità alla stazione appaltante dei motivi che le hanno originate e della non prevedibilità di simili circostanze in sede di redazione del progetto o della consegna dei lavori. Infine, chiede a quale amministrazione (ANAS o Comuni) siano ascrivibili i prevedibili maggiori costi di costruzione per richieste di risarcimento danni da parte degli appaltatori per sospensione parziale lavori ovvero a causa di redazione e approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva.

f) In seguito al rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore (relitti di navi di età romana e medioevale) durante la costruzione di un sottovia stradale da parte dell'ANAS, il comune di Olbia chiede se l'imprevisto ritrovamento possa essere considerato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, quale presupposto per l'attivazione di una variante in corso d'opera relativamente ai lavori di realizzazione del Museo archeologico, che il comune sta conducendo su area adiacente al cantiere dell'ANAS. Chiede, inoltre, se all'appalto in questione, trattandosi di un'opera parzialmente finanziata con contributo regionale, vada applicata la legge regionale sui lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del 30% fissato per l'importo delle perizie. Al riguardo, si precisa che l'eventuale realizzazione dell'espansione del Museo archeologico di Olbia attraverso una perizia di variante e suppletiva richiederebbe la modifica di alcuni particolari costruttivi nonché la variazione della destinazione d'uso del patio centrale del Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva, coprendolo e rendendolo adatto alla conservazione ed esposizione dei relitti.

g) In seguito all'approvazione di una variante del 17% per i lavori di ristrutturazione del mercato commestibili, il comune di Benevento chiede se sia possibile produrre una perizia di variante di un ulteriore 3%, fino ad arrivare ai limiti di legge del 20%, poiché durante la esecuzione dei lavori di restauro dell'edificio in muratura è emersa la necessità di realizzare un ripristino della struttura con presunti lavori non previsti e non prevedibili.

h) Nell'ambito dei lavori di costruzione del Centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche di Campobasso, L'Università Cattolica del Sacro Cuore chiede se sia legittimo considerare l'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997), la deliberazione della giunta Regione Molise n. 898 del 22 giugno 1998, che ha fatto proprio tale atto nonché la specifica direttiva adottata con delibera G.R. n. 453 del 12 aprile 1999 alla stregua di «sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari», così come previsto dall'art. 25, lettera *a)* della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste norme, tra l'altro, definiscono i requisiti struttu-

rali, tecnologici e organizzativi minimi e gli standards dimensionali delle camere di degenza secondo nuovi criteri. Occorre precisare che il progetto generale dell'opera ha previsto una capacità complessiva di 316 posti letto ed una suddivisione in lotti. Il primo lotto dei lavori comprende, tra l'altro, la realizzazione di 80 posti letto complessivi, mentre un ulteriore finanziamento del Ministero della sanità consentirebbe, con l'intervento di una variante, l'attivazione di un complesso funzionale di 216 posti letto.

Considerato in diritto.

In tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione può ritenersi espressione della naturale esecuzione dell'appalto, con conseguente applicazione dei criteri già previsti contrattualmente per la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come necessario punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto: le relative modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo. Se le parti realizzano un'opera totalmente diversa, la disciplina del rapporto non può più essere individuata nel primitivo contratto di appalto, bensì nel successivo negozio giuridico, anche se quest'ultimo non rechi patti diversi su alcuni degli aspetti essenziali del contratto. In tal caso, si compie un'opera necessariamente diversa da quella oggetto del precedente contratto.

In definitiva, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto.

La legge quadro ha adottato una impostazione fondata sul divieto di ammissione di varianti ed ha circoscritto, all'art. 25, in maniera tassativa le ipotesi delle varianti in corso d'opera.

Per quanto riguarda le varianti per sopravvenienze di fatto o di diritto e cause, impreviste ed imprevedibili, umane e naturali (art. 25, comma 1, lettere *a), b)* prima parte, *b-bis*, *c)*, esse si rendono necessarie per il verificarsi di eventi che mutano il quadro di fatto, di diritto e tecnico considerato in sede di redazione del progetto esecutivo e del contratto.

Le varianti ammesse per «esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari» sono le sopravvenienze di diritto che determinano la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso, sorge la necessità di assicurare l'osservanza di nuove normative intervenute nel frattempo, alle quali siano da adeguare le originarie previsioni progettuali. Indubbiamente, i casi più recenti di sopravvenienze normative sono quelli conseguenti alla legislazione sulla sicurezza dell'impiantistica elettrica e idricosanitaria. Ovviamente, tale sopravvenienza deve intervenire in un momento successivo a quello della conclusione del contratto.

La variante determinata da eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, ovvero da rinvenimenti imprevisti o non prevedibii nella fase progettuale (art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*), riguarda il caso frequente in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o manufatti di interesse storico o artistico che richiedono, per la loro salvaguardia, l'utilizzo di tecniche o interventi particolari. Anche in tale ipotesi, deve trattarsi di fatti sopravvenuti, imprevisti e non prevedibili.

Una fattispecie particolare riguarda il caso di varianti determinate da errori od omissioni del progetto esecutivo (art. 25, comma 1, lettera *d)*): ai fini della loro ammissione, occorre che esse pregiudichino, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Non si colpisce, dunque, l'errore o l'omissione del progettista in sé, ma solo se procura pregiudizio all'opera.

L'approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto esecutivo comporta la conseguente responsabilità del professionista incaricato della progettazione che «ne risponde per intero per i danni subiti dalle stazioni appaltanti», che vanno dai costi per riprogettare l'opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante. Ciò riguarda ogni progettista, interno o esterno, del progetto esecutivo.

Inoltre, se le varianti determinate dall'errata progettazione eccedano il quinto dell'importo originario del contatto, vi è la risoluzione di quest'ultimo, con indizione di nuova gara.

Il limite del quinto dell'importo originario del contatto è previsto dal comma 4 dell'art. 25 solo per le varianti conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo, mentre la primitiva stesura dell'art. 25 della legge Merloni prevedeva espressamente il limite quantitativo del quinto per tutte le varianti. L'assenza di un limite quantitativo per le altre varianti, in considerazione del loro carattere oggettivo, implica il rischio che sotto il nome di variante venga a confluire di tutto, e non solo quantità notevolmente maggiori o minori, quanto anche lavori diversi per qualità e categorie. Allora, nell'ipotesi di sopravvenienze che rendano necessaria la realizzazione di un'opera totalmente diversa o in quantità notevolmente minori o maggiori, non si è in presenza di una variante in senso proprio, data la difformità nell'oggetto. Si è di fronte, invece, ad un'altra pattuizione in senso formale e talvolta anche sostanziale. Queste varianti assumono la consistenza di altri lavori.

L'art. 134, comma 4, del regolamento di attuazione prevede che, qualora per uno dei casi previsti dalla legge quadro, sia necessario introdurre, durante l'esecuzione dei lavori, varianti o addizioni non previste nel

contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia di variante suppletiva, indicandone le ragioni alla stazione appaltante. In tal caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante, e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché queste non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell' appalto.

In assenza di una definizione del concetto di variazione sostanziale, la giurisprudenza ha ravvisato tale natura e portata nel progetto che, rispetto al precedente, riduca la volumetria in modo rilevante ad un punto tale da attribuirgli un carattere radicalmente nuovo. In altri casi, è stata presa in considerazione la traslazione di alcuni metri della localizzazione dell'opera. Le varianti al progetto non devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto.

Parimenti alla realizzazione di opere accessorie, che non mutano l'essenza dell'opera, nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica si considera variante non essenziale quella che non modifichi la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso della costruzione ovvero che non modifichi le caratteristiche strutturali e funzionali del fabbricato. Tuttavia, è rimesso all'interprete stabilire caso per caso il valore dell'incidenza della variante sul singolo progetto.

Per quanto concerne il regime autorizzatorio, il comma 9 dell'art. 134 dispone che gli ordini di variazioni devono fare espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso descritto al comma 3, primo periodo del medesimo articolo. Qualora le perizie di variante, corredate dei pareri e dei nulla osta necessari, comportino la necessità di un'ulteriore spesa rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto già approvato, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante. Diversamente, il responsabile del procedimento approva direttamente le varianti, a condizione che queste non alterino la sostanza del progetto.

L'ultimo comma dell'art. 134 prevede anche ipotesi di responsabilità del personale che ordini varianti senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione.

In materia di varianti, occorre riferirsi anche a quanto stabilito nella determinazione di questa Autorità del 9 giugno 2000 n. 30, la quale, oltre a ribadire la tassatività delle ipotesi di ricorso a variazioni contrattuali, segnala la possibilità di procedere mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, anche utilizzando gli eventuali ribassi d'asta al fine del completamento dell'opera appaltata, nel pieno rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

In base a quanto sopra considerato,

Delibera:

Il regime di ammissione delle varianti è di natura autorizzatorio. Al riguardo, l'art. 134 del regolamento di attuazione stabilisce, da un lato, la preventiva approvazione della stazione appaltante o del responsabile del procedimento (commi 1, 9 e 10) e, dall'altro, la regolare autorizzazione delle variazioni o addizioni al progetto (comma 11). Pertanto, le varianti in corso d'opera sono disposte dal direttore dei lavori, solo in quanto siano state autorizzate dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, ovvero dal responsabile del procedimento, negli altri casi e sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Sembra da escludere, con riferimento alla questione prospettata dal comune di Bernareggio, che si possa procedere ex art. 25, comma 1, lettera *b-bis*), della legge quadro ad una variante del contratto di appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna in relazione al solo incremento del numero delle nascite e dell'immigrazione. Tali dati, peraltro solo parzialmente non coincidenti con le previsioni contenute nel P.R.G., non integrano gli estremi di cui alla suddetta lettera dell'art 25, che prevede la sopravvenienza di eventi, pur sempre imprevisti ed imprevedibili, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene. Inoltre, l'ipotesi delle paventata chiusura di una scuola materna nel territorio comunale non può in alcun caso giustificare il ricorso ad una variante. Tutt'al più, è possibile configurare una richiesta di variante nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Tuttavia, l'ammissibilità di tale variante, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, è in ogni caso subordinata al rispetto di determinati requisiti: non deve comportare modifiche sostanziali al progetto approvato, deve essere motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e, infine, l'importo in aumento relativo a tale variante non puo superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Altrimenti, in assenza dei suddetti presupposti, si ritiene opportuno seguire l'orientamento già espresso dall'Autorità nella determinazione n. 30/2000 e considerare la possibilità del ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *a)*, della legge quadro.

La imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, nell'ambito di un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante l'esecuzione dei lavori di fondazione già oggetto di una perizia di variante e suppletiva, non puo integrare gli estremi per la configurabilità di una variante ex art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*, bensì quelli previsti dalla lettera *c)*, del comma 1, qualora si possa ricorrere al motivo della

sorpresa geologica. Altrimenti, tale fattispecie ricadrebbe, invece, nell'ipotesi dell'errore od omissione progettuale, secondo quanto previsto dalla lettera *d)* del medesimo comma.

Tanto nel caso prospettato nella seconda parte del comma 9 dell'art.134 del regolamento quanto in quello prospettato al comma 10, e cioè relativamente ai casi in cui non ci sia la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, il responsabile del procedimento deve procedere alle previste approvazioni, senza la necessità di approvazione della perizia di variante né da parte dell'organo decisionale della stazione appaltante né da parte dell'organo che ha approvato il progetto.

La serie di quesiti formulati dal compartimento ANAS dell'Emilia Romagna attiene alla richiesta diffusa di presunte varianti sostanziali al progetto inizialmente approvato, in considerazione di nuove esigenze urbanistiche intervenute nel notevole lasso temporale che spesso intercorre tra il momento della programmazione e progettazione e quello dell'inizio dell'esecuzione. Se nel frattempo siano addirittura intervenute modifiche ai singoli piani regolatori, le varianti possono essere richieste ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *a)*, della legge quadro, che prevede nuove esigenze «derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari». Tuttavia, occorre verificare se tali varianti (come nel caso esemplificativo dello spostamento di uno svincolo in differente località in dipendenza di un diverso piano di traffico per la presenza di una erigenda infrastruttura sociale) assumono una veste sostanziale, rischiando quindi di snaturare il progetto approvato, mediante la realizzazione di un'opera radicalmente diversa. In tal caso, infatti, non si è più in presenza di una variante in senso proprio, data la difformità dell'oggetto, bensì di variante che assume la consistenza di altro lavoro. Pertanto, in simili circostanze, non troverebbe applicazione l'art. 25 della legge quadro.

Il rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore quali, nella fattispecie in esame, alcuni relitti di navi di età romana e medioevale, può facilmente giustificare l'attivazione di una variante richiesta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*, della legge quadro. Tuttavia, gli eventuali lavori realizzabili con tale perizia di variante e consistenti nell'espansione del Museo archeologico del comune di Olbia attraverso la modifica di alcuni particolari costruttivi nonché la variazione della destinazione d'uso del patio centrale del Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva, rischiano di integrare gli estremi di una variante sostanziale e di snaturare il progetto esecutivo iniziale, che deve pur sempre costituire il necessario punto di riferimento. Al riguardo, l'art. 134, comma 9 del regolamento di attuazione prevede l'approvazione delle perizie di variante «sempre che non alterino la sostanza del progetto». Pertanto, l'ammissibilità della suddetta variante è comunque subordinata alla verifica del rispetto sostanziale di quanto originariamente previsto nel progetto esecutivo. Per quanto riguarda, invece, l'individuazione della legge applicabile in caso di un'opera parzialmente finanziata con contributo regionale, l'art. 1, comma 2 del regolamento afferma la propria applicazione «per i lavori finanziati in misura prevalente confondi provenienti dallo Stato» e il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni del regolamento debbano comunque essere applicate anche ai lavori finanziati dalla regione, fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge quadro.

In seguito all'approvazione di una prima variante per i lavori di ristrutturazione del mercato del comune di Benevento, la richiesta di un'ulteriore perizia di variante, determinata dalla necessità di realizzare con presunti lavori non previsti e non prevedibili un ripristino della struttura durante l'esecuzione dei lavori di restauro dell'edificio in muratura, rischia di configurarsi alla stregua di un errore o di un'omissione progettuale, ai sensi dell'art. 25, comma 5-*bis*. Quest'ultimo comma considera, infatti, errore o omissione di progettazione «l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali». Per confutare un simile dubbio, avvalorato dalla contiguità temporale con cui sono state richieste entrambe le varianti, sarebbe opportuno l'esame delle relazioni predisposte dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 134, commi 7 e 8 del regolamento di attuazione. Si sottolinea, infine che il limite del quinto dell'importo originario del contratto è espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 25 solo per le varianti conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo, e non più per tutte le varianti come nella precedente stesura della legge Merloni.

Nel caso in cui in corso di esecuzione dei lavori sia erogato un ulteriore finanziamento dal Ministero della sanità per l'esigenza di adeguare strutture ospedaliere a nuovi standards dimensionali disposti da norme regolamentari, è consentita l'adozione di una perizia di variante e suppletiva dell'opera.

Roma, 11 gennaio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A0619

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1386 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 969/AG del 29 ottobre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2000, riguardante la modifica di statuto dell'Università degli studi di Trieste, per l'istituzione della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;

Considerato che per mero errore materiale nell'art. 573, paragrafo 1 — Durata e articolazione del corso degli studi — è stata erroneamente indicato il numero dei crediti della scuola;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 573, paragrafo 1 a rettifica del decreto succitato;

Decreta

di rettificare il decreto rettorale n. 969/AG del 29 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, riguardante la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, modificando l'art. 573, paragrafo 1, come di seguito riportato:

«Art. 573 — *(Durata e articolazione del corso degli studi).* La scuola ha la durata di due anni, per un totale di mille ore e di centoventi crediti.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 8 gennaio 2001

Il rettore: DEL CARO

01A0618

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 1904 del 27 dicembre 2000 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato la chiusura dell'ufficio nella giornata del 22 dicembre 2000, a causa della disinfezione effettuata dalla A.S.L. n. 4 di Cosenza;

Decreta

il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza, nella giornata del 22 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 5 gennaio 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A0484

DECRETO 5 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della D.R.E. - sezione staccata di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 15008/Gab. del 23 dicembre 2000 con la quale il direttore della D.R.E. - sezione staccata di Cosenza ha comunicato la chiusura dell'Ufficio nella giornata del 22 dicembre 2000, a causa della disinfezione effettuata dalla A.S.L. n. 4 di Cosenza;

Decreta

il mancato funzionamento della D.R.E. - sezione staccata di Cosenza, nella giornata del 22 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 5 gennaio 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A0485

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di Mazzi-Donicilio in Mazzi, in Verghereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia di Mazzi-Donicilio, con sede in frazione di Mazzi del comune di Verghereto (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0576

Estinzione della parrocchia di S. Mauro V. in Celincordia in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia di S. Mauro V. in Celincordia, con sede in frazione Celincordia del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0575

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9294
Yen giapponese	109,79
Corona danese	7,4634
Lira Sterlina	0,63410
Corona svedese	8,9100
Franco svizzero	1,5323
Corona islandese	79,79
Corona norvegese	8,2560
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,57803
Corona ceca	34,967
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,05
Litas lituano	3,7186
Lat lettone	0,5750
Lira maltese	0,4087
Zloty polacco	3,8164
Leu romeno	24517
Tallero sloveno	214,8260
Corona slovacca	43,617
Lira turca	627433
Dollaro australiano	1,6889
Dollaro canadese	1,4059
Dollaro di Hong Kong	7,2489
Dollaro neozelandese	2,0925
Dollaro di Singapore	1,6184
Won sudcoreano	1183,13
Rand sudafricano	7,3248

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0851

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari - FONCER», in Roma.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 2000, all'associazione «Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari - FONCER», con sede in Roma, via Alessandro Torlonia, 15, è riconosciuta la personalità giuridica.

01A0613

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione per gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, e altri lavoratori autonomi che svolgono attività di tipo artigiana», in forma abbreviata «Fondartigiani», in Torino.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 2000, all'associazione «Fondo Pensione per gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, e altri lavoratori autonomi che svolgono attività di tipo artigiana», in forma abbreviata «Fondartigiani», con sede in Torino, via Arcivescovado, 1, è riconosciuta la personalità giuridica.

01A0614

Ricostituzione del comitato regionale INPS per il Piemonte

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 22 dicembre 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

01A0615

Approvazione delle modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche all'art. 21 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

01A0625

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Federazione italiana bocce - F.I.B.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 30 novembre 2000, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana bocce - F.I.B.

01A0390

Approvazione dello statuto della Federazione italiana sport disabili - F.I.S.D.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 30 novembre 2000, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana sport disabili - F.I.S.D.

01A0391

Approvazione dello statuto della Federazione italiana ginnastica d'Italia - F.G.D.I.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 30 novembre 2000, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana ginnastica d'Italia (F.G.D.I.).

01A0392

Modificazioni allo statuto della Fondazione biblioteca «Luigi Micheletti», in Brescia

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 18 dicembre 2000, è stata approvata, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, la modifica dell'art. 2 del vigente statuto della Fondazione biblioteca «Luigi Micheletti», con sede in Brescia.

01A0626

COMUNE DI BERLINGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Berlingo (provincia di Brescia) ha adottato in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis);

di determinare nella misura dello 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2001.

01A0729

COMUNE DI CACCAMO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Caccamo (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione n. 152 del 19 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis);

di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A0730

COMUNE DI GAMBUGLIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Gambugliano (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2) di stabilire in un ulteriore 0,1 punto percentuale l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001;

3) di dare atto pertanto che l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 risulta essere pari a 0,5 punti percentuali.

01A0735

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Casale di Scodosia (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 161 del 18 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis);

la conferma addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura pari allo 0,2 per cento.

01A0731

COMUNE DI CASTROCIELO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Castrocielo (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione n. 130 del 6 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis);

la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nella misura di 0,5 punti percentuali.

01A0732

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Comezzano Cizzago (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 74 del 4 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2) di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, in 0,4 punti percentuali.

01A0734

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 14/2000 adottata dal comune di Cavaglietto (Provincia di Novara) in materia di addizionale comunale IRPEF per l'anno di imposta 2001.

(Omissis).

1) di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza dal 1° gennaio 2001 nella misura dello 0,20%.

01A0733

COMUNE DI RONCOFERRARO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Roncoferraro (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 78 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'anno 2001, nella misura del 0,5%.

01A0736

COMUNE DI SPOLETO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Spoleto (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione n. 175 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2) di aumentare l'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 dello 0,2 per cento portandola, pertanto, allo 0,4% per cento;

3) di stabilire, che l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 è fissata nella misura dello 0,4 per cento.

01A0737

COMUNE DI PIGRA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Pigra (provincia di Como) ha adottato il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1) di confermare, per e con i motivi in premessa specificati, fissando per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura così come segue:

abitazione principale 5 per mille;

tutti gli altri immobili 6 per mille;

2) di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

01A0728

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651020/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.